

T R I B U N A L E D I P A L E R M O

C O R T E D I A S S I S E

S E Z I O N E P R I M A

N.29/85 R.G. C.ASS.

N.39/87 R.G.SENT.

S E N T E N Z A

C O N T R O

Abbate Giovanni +459

TOMO N.30

Licciardello Giuseppe

Denunciato con rapporto della Criminalpol Palermo del 7 giugno 1982 (Vol.1/R f.153) quale appartenente al gruppo mafioso catanese di Santapaola Benedetto e perche' responsabile della ricettazione di pellicce, biancheria ed oggetti vari, come emerso nel corso delle relative indagini, venne nei suoi confronti emesso mandato di cattura 326/82 del 23 luglio 1982, con il quale gli furono contestati i reati di cui agli artt.416 C.P. e 648 C.P.

Dell'imputato tratta ampiamente la parte della sentenza dedicata all'omicidio di Ferlito Alfio e si e' in quella sede ricordato che la sua utenza telefonica fu sottoposta ad intercettazione allorche' venne accertato che Mutolo Gaspare aveva contatti con esponenti della malavita catanese, come Condorelli Domenico, insieme al quale in Catania era stato controllato nel febbraio 1982.

Infuriava, allora, la faida mafiosa tra il gruppo del Santapaola e quello di Ferlito Alfio, che si sarebbe conclusa con l'uccisione di

quest'ultimo a Palermo il 16 giugno 1982, e le intercettazioni disposte si rivelarono particolarmente utili nel corso di queste ultime indagini.

Le risultanze di esse sono state analiticamente esposte nella richiamata parte della sentenza ed in questa sede basta ricordare, per quanto concerne il Licciardello, che trattasi di conversazioni telefoniche intercorse tra costui, Giuseppe e Ferrera Antonino, Campanella Calogero, Aldo ed Ercolano Giuseppe e lo stesso Santapaola Benedetto nonche' fra il Licciardello ed il Capitano dei Carabinieri Guarrata ed altri interlocutori probabilmente anch'essi ufficiali di polizia giudiziaria.

Nel corso delle suddette intercettazioni e' stato possibile ascoltare vari commenti sui numerosi omicidi che all'epoca si verificavano a Catania e soprattutto le domande che il Licciardello rivolgeva in proposito agli aderenti al clan del Santapaola con i quali era in contatto, che si mostravano sempre alquanto riservati nelle risposte.

Sopravvenuto l'omicidio del Ferlito, il Licciardello, che aveva frequenti contatti col Cap. Guarrata e con altri investigatori e che,

comunque, ostentava di essere molto ben informato sul corso delle indagini, fornisce ai suoi interlocutori, ed almeno una volta allo stesso Santapaola, varie notizie sulla probabile emissione di provvedimenti a loro carico, alternativamente smentendole (Vol.34/R.f.066419; Vol.115/R f.086070, 086080).

Quindi, come e' stato, peraltro, ammesso dallo stesso imputato (cfr.telefonate tra il medesimo ed Ercolano Giuseppe - f.086078-086079 F.P.23 Agosto 1983), cerca di accreditare con gli investigatori l'assunto che il Ferlito sia stato fatto fuori dagli aderenti al suo stesso clan, indicando Pappalardo e Di Raimondo quali autori del predetto omicidio (f.086080 F.P. 23 Agosto 1983).

Ma non avendo questa tesi trovato successo presso i suoi interlocutori, il Licciardello finisce in talune conversazioni telefoniche per ammettere il ruolo del clan del Santapaola e riferire addirittura i rapporti di questo con i gruppi "vincenti" della mafia palermitana.

Quanto sopra emerge, oltre che dalle intercettazioni telefoniche espletate, anche dall'esame testimoniale del Guarrata (Vol.6/R.f.058866-058867; Vol.19/R.f.062503, 062506).

A tal fine, giova ricordare che il Guarrata ha precisato di aver avuto sempre la netta sensazione che gli associati del clan Santapaola fossero informati che Licciardello, in qualche modo, gli forniva delle informazioni, tant'e' che aveva invitato l'imputato a fornirgli riscontri delle sue affermazioni.

L'imputato, per altro, nel corso dei suoi interrogatori (Vol.6/R.f.058978; Vol.34/R f.066410; Vol.61/R f.072237), dopo un iniziale atteggiamento negativo, si e' reso conto, da individuo esperto ed intelligente, di correre il serio rischio di essere ritenuto un associato al clan Santapaola .

Si e', pertanto, dichiarato estraneo a tale organizzazione, sostenendo di essere soltanto un truffatore e di aver riferito al capitano Guarrata ed agli altri investigatori con cui era in contatto solo il frutto di sue deduzioni logiche e non gia' fatti riferitigli o considerazioni suggeritegli dal Campanella o dagli altri (Vol.115/R f.086070, 086078).

Il predetto ha anche riferito che i nomi dei palermitani e dei corleonesi implicati nell'omicidio del Ferlito e rivelati al Guarrata, sono

stati da lui inventati per assecondare l'idea del Guarrata che i Corleonesi non potevano essere estranei all'omicidio in questione (Vol.34/R f.066411).

Ed in realta' non si ritiene che a carico del Licciardello vi siano serie prove della sua appartenenza alla famiglia mafiosa di cui trattasi ed anzi, il riserbo con lui mostrato dagli aderenti al clan nel commentare i delitti che accadevano a Catania, la perfetta conoscenza che gli stessi avevano del fatto che egli era un informatore della Polizia ed il fatto che, alla fine, egli non abbia difficoltà a riferire agli inquirenti le responsabilita' del Santapaola nell'omicidio del Ferlito ed i rapporti del clan catanese coi palermitani, sono tutte circostanze che inducono a considerare la sua posizione come quella di abile doppiogiochista che cerca di trarre comunque profitto dai rapporti che contemporaneamente e' riuscito ad instaurare con gli ambienti malavitosi e con quelli investigativi.

Non v'e' dubbio tuttavia che, prestandosi, al fine di conquistare la fiducia del Santapaola (F.P. f.086079 23 Agosto 1983), ad accreditare presso gli organi inquirenti tesi depistanti in ordine all'omicidio del Ferlito e all'attivita' della

associazione mafiosa con la quale era in rapporti, egli abbia sostanzialmente aiutato i criminali a sottrarsi alle loro responsabilita' dopo che l'omicidio era stato commesso ed era iniziata la consumazione del reato di associazione per delinquere.

L'imputazione di associazione per delinquere contestatagli (capo 7) va modificata in favoreggiamento personale (art.378 C.P.), per avere, in Catania, dopo che il 16 giugno 1982 era stato commesso in Palermo l'omicidio di Ferlito Alfio ad opera tra gli altri degli appartenenti all'associazione per delinquere capeggiata da Santapaola Benedetto, aiutato costui e gli altri appartenenti alla associazione ad eludere le investigazioni dell'Autorita', cui forniva notizie false in ordine agli autori dell'omicidio ed alla attivita' dell'associazione.

Per quanto invece attiene al reato di ricettazione contestatogli (capo 451), la responsabilita' del Licciardello e' emersa dalle espletate intercettazioni telefoniche e dalle sue stesse ammissioni e per risponderne va rinviato a giudizio.

In particolare, ha dichiarato di aver compiuto numerose operazioni di mediazione e di vendita di merce varia - motociclette, pellicce, biancheria - di cui sapeva l'illecita provenienza (Vol....f.066413, 066415, 066417, 066419, 086058).

Ne va, quindi, a giudizio di questa Corte affermata la penale responsabilita' in ordine ai reati di cui ai capi 451 e 7 modificato nell'art.378 C.P. dell'epigrafe, unificati per continuazione sotto il profilo della medesimezza del disegno criminoso, e, valutati i criteri dell'art.133 C.P., e ritenuto piu' grave il reato di ricettazione continuata, appare adeguata alla personalita' del reo e alla gravita' dei fatti la pena di anni 4 di reclusione e 10 milioni di multa, cosi' determinata: pena base per 648 C.P. anni 3 di reclusione e L.6.000.000 di multa + art.81 cpv. C.P. anni 1 e 4.000.000 di multa = anni 4 di reclusione e L.10.000.000 di multa.

Poiche' esistono i presupposti di legge sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo, ai sensi degli artt.6 e segg. D.P.R. 16 Dicembre 1986 N.865, vanno dichiarati condonati anni 2 e L.10.000.000 di multa.

Alla condanna consegue, per legge, l'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni 5.

In considerazione della pericolosità sociale dell'imputato, a norma degli artt. 215, 217, 217, 230, 417 C.P., ne va disposta, a pena espiata, la sottoposizione alla misura di sicurezza della libertà vigilata per una durata non inferiore ad 1 anno.

L'imputato va, altresì, condannato al pagamento delle spese processuali e di quelle relative al mantenimento in carcere durante la custodia cautelare.

Liistro Giovanni

Liistro Giovanni e' stato rinviato a giudizio per rispondere del reato di ricettazione continuata (capo 382).

In ordine a tale reato, si dichiara non doversi procedere per ostacolo di precedente giudicato costituito dalla sentenza della Corte d'Appello di Firenze del 7 Maggio 1986, divenuta definitiva il 5 Aprile 1987.

Lipari Giovanni

Lipari Giovanni e' stato rinviato a giudizio per rispondere dei reati, di cui ai capi 1, 10, 13, 22, ascrittigli come in epigrafe. L'analisi delle risultanze processuali consente di pervenire all'affermazione della sua responsabilita' in ordine a tutti i delitti attribuitigli.

Invero, il Lipari e' stato indicato da Buscetta Tommaso quale "uomo d'onore" e vice capo della "famiglia" di Porta Nuova.

Ha riferito in particolare il Buscetta che quando Spadaro Tommaso, vice capo della "famiglia" di Porta Nuova, era stato dimesso dal carcere, Calo' Giuseppe, "capofamiglia", gli aveva tolto la suddetta qualifica, degradandolo a semplice "uomo d'onore", poiche' si era comportato scorrettamente nell'attivita' del contrabbando dei tabacchi. Il suo posto era stato preso da Lipari Giovanni, detto "u Tignusu", "uomo d'onore" sin da epoca anteriore al 1963, che in tale periodo esercitava l'attivita' di barbiere. Tornato nel 1980

il Buscetta a Palermo, la carica di vice capo della "famiglia" era ancora ricoperta dal Lipari, anche se il Calo', nei suoi incontri con Buscetta, gli aveva esplicitamente detto che doveva togliergliela, essendo il predetto una "nullita'", non in grado di assolvere le funzioni affidategli.

Il Buscetta apprendeva, poi, da Badalamenti Gaetano che la carica di vice capo di Porta Nuova era stata effettivamente tolta al Lipari ed affidata a Scrima Francesco (Vol.124 Bis ff.450173 - 450174) e procedeva quindi al riconoscimento fotografico dell'imputato (Vol.124 Bis f.450242).

Le dichiarazioni rese dal Buscetta, peraltro confermate al dibattimento, hanno trovato riscontro nelle affermazioni di Contorno Salvatore, che ha ribadito l'appartenenza dell'imputato alla "famiglia" di Porta Nuova (Vol.125 f.456539; 456711) e la sua frequentazione di personaggi legati a quest'ultima.

Ma ulteriore e dettagliata conferma dell'attivita' dell'imputato e' stata fornita da Anselmo Salvatore, il quale ha dichiarato che

nella zona di P.zza Ingastone, il controllo era esercitato dal Lipari e da Di Giacomo Giovanni. Essi erano pienamente "riusciti" sia nel traffico di droga che in altre attività illecite e tutti coloro che dovevano compiere delle gesta delittuose dovevano passare loro la preferenza. L'imputato e il Di Giacomo pretendevano poi favori o pagamenti in denaro o ricettavano personalmente la refurtiva. Lipari Giovanni, in particolare, e' stato indicato dall'Anselmo, come uno dei principali fornitori di droga, nella zona del quartiere Zisa-Danisinni ove egli aveva costruito anche un immobile. Con altri esponenti della cosca, l'imputato si riuniva al Bar d'Alba, ove vi era una continua processione di giovani, che confabulavano con tali soggetti e poi se ne andavano.

Il Lipari e' stato, infine, riconosciuto in fotografia da Melluso e da Coniglio.

Inoltre, l'imputato che esercitava sino al 1975 l'attività di barbiere, e' risultato proprietario di una villa con piscina in via Molara e di altri immobili, mentre la moglie che non ha grandi disponibilità economiche, possiede tre appartamenti, due magazzini ed un sotterraneo in via Mule'. Tale rilevante patrimonio e' stato acquisito dal

Lipari proprio in concomitanza con la cessazione della sua attivita' (Rapp. Mis. Prev. N.29/80 R.M.P.).

All'interrogatorio l'imputato si e' protestato innocente, asserendo di non conoscere il Buscetta e di essere estraneo a qualsiasi organizzazione criminosa.

Cio' premesso, e' necessario rilevare che le circostanziate e concordi dichiarazioni di ben tre pentiti, unite ai riconoscimenti fotografici operati non solo da essi, ma anche da Melluso e da Coniglio; i particolari relativi al notevole patrimonio immobiliare accumulato dall'imputato, nonostante egli non svolga alcuna attivita' lavorativa; la frequentazione di personaggi di spicco delle cosche mafiose; sono tutti elementi che dimostrano con evidenza l'organico inserimento del Lipari nel sodalizio criminoso "Cosa Nostra" e di conseguenza la sua responsabilita' per i reati di cui al 416 e 416 Bis C.P.

Per quanto concerne i delitti di cui ai capi 13 e 22, appaiono abbastanza convincenti non solo gli indizi che scaturiscono dalle dichiarazioni di Anselmo, che ha definito l'imputato come "fornitore di droga" del quartiere Zisa-Danisinni, ma soprattutto l'ingiustificato arricchimento del

Lipari, proprio nel periodo di cessazione della sua modesta attivita' di barbiere, che puo' trovare origine solo negli ingenti profitti, ricavati con il traffico degli stupefacenti. Anche per tali reati, va ritenuta la sua responsabilita'. Il Lipari va pertanto dichiarato colpevole di tutti i reati, ascrittigli in epigrafe.

Per quanto concerne la determinazione della pena, deve rilevarsi che i reati ascritti all'imputato, rispettivamente ai capi 1-10 e 13-22, possono ritenersi avvinti dal vincolo della continuazione, essendo stati commessi in esecuzione di un medesimo progetto criminoso.

Cio' premesso ai fini dell'applicazione dell'art.81 cpv. C.P., il reato piu' grave tra quelli di cui ai capi 1-10, va identificato con l'associazione di tipo mafioso (art.416 Bis), mentre tra i delitti di cui ai capi 13-22, deve essere individuato nel traffico di stupefacenti (art.71 e 74 L.685/75).

Pertanto all'imputato va inflitta, per i reati di cui al 416 e 416 Bis C.P., unificati ex art.81, la pena di anni 8 di reclusione (p.b. per 416 Bis I e IV comma C.P. = a 5 anni di reclusione + aumento di un terzo per 416 Bis VI comma C.P. = anni 6 mesi 8 + mesi

4 per art.112 n.1 C.P. = anni 7 mesi 6 art.7 L.575/1965 = anni 7 mesi 6 + mesi 6 ex art.81 cpv. C.P. = anni 8 di reclusione).

Per i reati, invece, attribuitigli ai capi 13 e 22 della rubrica, unificati ex art.81, e previa esclusione delle aggravanti di cui al 74 n.5 e II comma, non essendo emersa alcuna prova della loro sussistenza, gli deve essere irrogata la pena di anni 10 e mesi 9 di reclusione e lire 118.000.000 di multa (p.b. anni 4 di reclusione e lire 45.000.000 di multa + un terzo 74 n.2 = anni 5 mesi 4 e lire 60.000.000 multa + un mezzo 74 II cpv. = anni 8 di reclusione e lire 90.000.000 di multa + 81 cpv. anni 1 di reclusione e lire 30.000.000 di multa = anni 9 di reclusione e lire 120.000.000 di multa).

La pena complessiva risultera' poi dall'applicazione del criterio del cumulo materiale di cui all'art.73 C.P., alle pene come sopra determinate.

L'imputato va quindi condannato alla pena complessiva di anni 17 (diciassette) di reclusione e lire 120.000.000 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali e di custodia cautelare.

Alla condanna, conseguono per legge, le pene accessorie dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e legale, durante l'espiazione della pena.

In considerazione della sua pericolosità sociale, il Lipari deve essere sottoposto, a pena espiata, alle misure di sicurezza dell'assegnazione ad una casa di lavoro per la durata di un anno e della libertà vigilata per un tempo non inferiore ai tre anni.

Lipari Giuseppe

Lipari Giuseppe e' stato rinviato a giudizio per rispondere dei reati di cui ai capi 1 e 10 dell'epigrafe.

La figura e l'attivita' di Lipari Giuseppe e' stata per la prima volta segnalata nel noto rapporto intestato a Greco Michele + 160 (vol. 1 f. 400292-400293), laddove l'imputato veniva indicato come un tecnico dipendente dell'A.N.A.S. particolarmente vicino a Riina Salvatore, elemento di spicco dei Corleonesi, assieme al quale avrebbe compiuto delle estorsioni.

A seguito di ulteriori indagini, concernenti le attivita' criminali dei Corleonesi nella zona di Carini, Cinisi e Terrasini - concluse con rapporto del 27-11-83 della Compagnia dei C.C. di Partinico (Vol. 1/T f. 152713 e ss.) - Lipari Giuseppe veniva indicato come uomo particolarmente vicino ad uno dei capi della "famiglia" di Corleone, il latitante Provenzano Bernardo, con il quale condivideva rilevanti interessi economici concernenti, in particolare, le attivita' delle societa' Medisud e Scientisud s.r.l..

Osservavano i militari che tali societa', aventi il medesimo oggetto sociale, erano state rispettivamente costituite - tra gli altri - da Provenzano Salvatore, fratello del citato Bernardo, e da Impastato Marianna, Lipari Arturo ed Agrusa Concetta, nell'ordine moglie, nipote e cognata di Lipari Giuseppe; ed avevano, fino al 1982, la stessa sede sociale, in questa via Alfredo Casella n. 7.

Veniva altresì segnalato che, nello stesso stabile di via Umberto Giordano n. 55, sede della Scientisud s.r.l. e, fino all'82, della "Residence di Capo S. Vito" s.r.l. (altra societa' facente capo al Lipari), uno degli appartamenti era di proprieta' di Palazzolo Saveria Benedetta, indicata come convivente "more uxorio" di Provenzano Bernardo, mentre, nello stesso stabile, il Lipari possedeva appartamenti monolocali (Vol. 8/T f. 160557).

Inoltre, con rapporto del 10-4-84 (Vol. 8/T f. 160 531 e ss.), il Nucleo Operativo dei C.C. di Palermo segnalava che, un'altra societa', la IM.A. s.p.a., aveva come sede la gia' citata via Umberto Giordano n. 55, e come presidente del collegio

sindacale Cottone Salvatore, consulente delle societa' Medisud, Scientisud, Residence Capo San Vito e Costa Rossa, tutte facenti capo al Lipari.

Tale societa' nel 1982 trasferiva la sede sociale in via Alcide De Gasperi n. 53, dove si trovavano le sedi sociali della gia' citata "Residence Capo S. Vito", dell'"Arezzo Costruzioni", nonche' le abitazioni di Provenzano Salvatore - socio della Medisud e fratello di Provenzano Bernardo - e di Gariffo Carmelo, nipote dei citati Provenzano ed impiegato della Medisud e, spesso, reperibile presso la sede dell'IM.A. s.p.a. (Vol.8/T f. 160558).

Inoltre, da tutta una serie di intercettazioni telefoniche - di cui e' menzione nel citato rapporto (bob. 76 fot. 388 e 454) - effettuate sull'utenza intestata alla Medisud, emergeva che gli impiegati di quest'ultima chiamavano spesso la IM.A. s.p.a. per richiedere la presenza di Lipari Giuseppe, Gariffo Carmelo e D'Amico Vincenzo (Vol.8/T f. 160560).

Peraltro, che il Lipari fosse rintracciabile, evidentemente non per caso ed anche per affari rilevanti, presso i locali della IM.A., emergeva anche da altre intercettazioni telefoniche effettuate sull'utenza di quest'ultima societa'.

In tal senso risultava emblematica la chiamata di un impiegato di banca che forniva indicazioni per la definizione di un mutuo di ben 700.000.000 di lire in favore della "Residence di Capo S. Vito" s.r.l. (Vol.8/T f. 160633 e ss.).

Inoltre, emergeva un evidente collegamento tra la IM.A. e la Arezzo Costruzioni s.r.l., che avevano uffici attigui e la stessa utenza telefonica, come risultava dalle intercettazioni telefoniche effettuate nella sede dell'IM.A. (Vol.8/T f. 160585, 160635).

Nel citato rapporto venivano altresì evidenziati ulteriori collegamenti tra la Medisud ed altre società, quali la Polibar e La Biotecnica s.r.l. (Vol.8/T f. 160585, 160586).

Dalle intercettazioni eseguite sull'utenza della Medisud emergevano inoltre chiari collegamenti del Lipari con la Arezzo Costruzioni di cui si è detto (Vol.8/T f. 160590); nonché ulteriori indizi del coinvolgimento dell'imputato nelle attività della IM.A. s.p.a. (Vol.8/T f. 160591, 160583, 160594).

Da altre intercettazioni eseguite sull'utenza della "Residence Capo S. Vito" emergevano ulteriori collegamenti tra il Lipari e la Arezzo Costruzioni (Vol. 8/T f. 160638), atteso che nella

sede della prima veniva cercato l'amministratore unico della seconda.

Dall'espletata istruzione emergeva, poi, che il Lipari - dimessosi volontariamente dall'A.N.A.S., con decorrenza dall'1-3-83, per meglio seguire le sue attivita' imprenditoriali - intratteneva rapporti commerciali con la ICRE di Bagheria, di titolarita' dei noti Greco Leonardo e Gargano Antonino, anch'essi rivelatisi collegati col gruppo emergente dei "Corleonesi".

Inoltre, a seguito di una perquisizione domiciliare (Vol.1/T f. 152728), nei locali della "Sicilpali" s.r.l., di titolarita' di Cannella Tommaso, della "famiglia" di Prizzi, anch'essa alleata del gruppo dei "Corleonesi", veniva rinvenuta una rubrica telefonica nella quale era segnato il numero di un'utenza intestata a Lipari Giuseppe.

In codesta rubrica, sequestrata al Cannella, oltre al numero del Lipari, erano altresì segnate le utenze in uso a "prestigiosi" "uomini d'onore" in un modo o nell'altro legati ai "Corleonesi", tra i quali spiccavano, per quel che concerne il Lipari, quello di Colletti Carmelo (boss di Ribera ucciso il

30-7-83) - che, come si vedra', era in collegamento con l'imputato - e quello della gia' citata ICRE s.n.c. di Bagheria, facente capo a Greco Leonardo e Gargano Antonino.

Inoltre, anche nell'abitazione di Palazzolo Giacomo, funzionario del Banco di Sicilia ucciso il 22-11-83, veniva rinvenuta una rubrica telefonica con annotati i numeri di due utenze intestate al Lipari

Orbene, il complesso degli elementi esposti, evidenzia, a giudizio di questa Corte, un quadro probatorio gravemente indiziante a carico dell'imputato, circa la sua responsabilita' in ordine ai reati ascrittigli.

Infatti, alla luce di quanto esposto, emerge che il Lipari, contrariamente a quanto da lui sostenuto, gestiva rilevanti interessi economici nelle societa' di cui si e' detto, a prescindere dalla formale situazione azionaria delle stesse, che, del resto, facevano spesso capo ai suoi parenti piu' prossimi.

Ne', tantomeno, puo' negarsi che dette attivita' facevano capo, tra gli altri, anche al noto Provenzano Bernardo, attesa la sostanziale

unitarieta' con la quale le citate societa' venivano gestite (v. sopra intercettazioni telefoniche), e la significativa presenza del fratello Salvatore, e del nipote Gariffo Carmelo, il primo azionista ed il secondo impiegato della Medisud s.r.l. (Vol. 8/T f. 160531 e ss.; f. 160587).

E', quindi, di tutta evidenza che, sotto tale profilo, non colgono nel segno le argomentazioni esposte - anche con memorie scritte e copiosa documentazione a sostegno - dalla difesa, la quale, nella sostanza, ha sostenuto l'estraneita' del Lipari alle attivita' delle societa' di cui si e' detto.

Tuttavia, e' doveroso osservare che, gli innegabili elementi di comunanza di interessi economici emersi tra noti esponenti del gruppo dei "Corleonesi" ed il Lipari, non sono, di per se soli, sufficienti a fornire la piena prova dell'appartenenza di quest'ultimo all'associazione contestatagli.

In buona sostanza, se gli elementi a carico del Lipari si esaurissero esclusivamente in cio', ci si troverebbe, sul piano probatorio, di fronte ad un classico esempio di un imprenditore che si occupa dei propri affari in quell'area di contiguita' con le

attività di "Cosa Nostra", dov'è assai arduo distinguere "l'associato" dal semplice socio in affari, per convenienza o per forza.

Pertanto, affinché si possa considerare il Lipari un componente dell'associazione, è necessario rintracciare "aliunde" ulteriori elementi probatori che, in una con quanto emerso sopra, offrano obiettivi riscontri che consentano di eliminare ogni incertezza sulla responsabilità dell'imputato.

Orbene, un primo riscontro della qualità di associato del Lipari lo si rinviene in tutta quella serie di circostanze già esposte che, in un modo o nell'altro, confermano che l'attività imprenditoriale da costui svolta era sempre collegata ai "Corleonesi".

In tal senso assai significativo risulta essere il già segnalato rinvenimento dei numeri di telefono del Lipari nelle rubriche telefoniche di Cannella Tommaso e di Palazzolo Giacomo; nonché il fatto, ammesso dallo stesso imputato, che egli si riforniva di materiale per costruzioni presso la ICRE di Bagheria, di titolarità del noto Greco Leonardo, anche per forniture di opere realizzate assai lontano da Bagheria e addirittura in altra provincia.

Inoltre, dall'espletata istruzione e' emerso che il Lipari Giuseppe aveva dato incarico al gia' citato nipote Lipari Arturo, di contattare il Prof. Provenzano Giuseppe, per trattare il prezzo di acquisto di un terreno di proprieta' dell'Ultragas, del valore di circa 1,6 miliardi di lire.

Orbene, non puo' non rilevarsi che il Provenzano Giuseppe e' procuratore dei beni di Palazzolo Saveria Benedetta, convivente di Provenzano Bernardo, e che la rilevanza dell'affare era certamente al di sopra delle possibilita' economiche di provenienza lecita del Lipari, il che rafforza la convinzione che quest'ultimo trattasse l'affare non soltanto per suo conto.

Cio' posto, va segnalato che tutti i protagonisti di tale vicenda, pur ammettendo l'esistenza di un contatto tra il Provenzano Salvatore ed il Lipari Arturo (nel corso del quale quest'ultimo ha dichiarato che l'affare interessava suo zio Giuseppe) hanno sostenuto che tutto si e' svolto per esclusiva iniziativa del Lipari Arturo.

Tuttavia, tali affermazioni sono smentite dal chiaro tenore di un'intercettazione telefonica effettuata sull'utenza della Medisud, dalla quale si ricava che il Lipari Arturo manifesta la necessita' di riferire su "una cosa" al Provenzano per incarico di altri (Vol.8/T f. 160589), e cioe' per conto dello zio Lipari Giuseppe; cosi' come da lui stesso riferito al Provenzano nel corso del citato incontro.

Ulteriori riscontri si traggono dalle dichiarazioni di Ventimiglia Antonio, il quale, fermato il 7-8-81 dalla Polizia di Stato, mentre tentava di esportare in Tunisia due autovetture Mercedes, ha sostenuto che tali automobili erano di pertinenza di Palazzolo Vito Roberto, il quale si era recato in Tunisia con i propri familiari a bordo di un'imbarcazione, partita dal Camping Nautico Z-10, unitamente "ad un ingegnere dell'ANAS a nome Lipari", titolare del natante (Vol.11/G f. 018914).

Orbene, sia il Ventimiglia che il Palazzolo - come si e' detto in altra parte di questa sentenza cui si fa rinvio - sono coinvolti nelle operazioni di riciclaggio internazionale di

danaro proveniente dal traffico di stupefacenti, di pertinenza delle "famiglie" legate ai "Corleonesi"; ed inoltre, il Ventimiglia risulta imputato dal Tribunale di Solingen dell'omicidio di Badalamenti Agostino (Vol.11/G f.018913), nipote di Badalamenti Gaetano, acerrimo avversario dei "Corleonesi" e dagli stessi "braccato" per ucciderlo.

Nondimeno, le dichiarazioni del Ventimiglia sono state contestate dalla difesa dell'imputato, la quale ha sostenuto che mai il Lipari e' stato proprietario di natanti di alcun genere.

Tuttavia, tali argomentazioni difensive sono smentite dal fatto che il Lipari risulta essere stato amministratore sino al 24/11/1983 (e da tale data sostituito dalla moglie Impastato Marianna) della "TN Residence" S.p.A., gia' "Batticano Compagnia di Navigazione" S.p.A. (Vol.8/T f.160637).

Invero, la titolarita' di tale societa' rende probabile che il Lipari avesse nella sua disponibilita' il natante di cui parla il Ventimiglia.

Peraltro, i riferimenti offerti dal Ventimiglia sono quanto mai precisi, laddove si consideri che egli, oltre ad indicare esattamente il

Lipari come un ingegnere dell'ANAS - ed e' proprio con tale titolo che l'imputato era comunemente conosciuto - sostiene che il natante con a bordo il Palazzolo, il Lipari e le rispettive famiglie e' salpato dal Campeggio Z-10 che - e non puo' certo trattarsi di una coincidenza - e' di titolarita' della "Costa Rossa" S.p.A., di cui il Lipari era azionista (Vo. 8/T f.160640).

Inoltre, il collegamento tra il Lipari ed il Palazzolo Vito Roberto emerge anche aliunde, atteso che un assegno di L.6.000.000 tratto su un c/c del Banco di Roma, emesso dal Lipari e' stato negoziato proprio dal Palazzolo, come risulta dalla documentazione bancaria allegata in atti Vol.11/G/ f.0188993 e ss.); e considerato che in un rogito notarile (Vol.12/G f.019038 e ss.) - concernente un atto di vendita di un appezzamento di terreno sito in territorio di Terrasini - il Lipari ed il Palazzolo risultano essere parti contraenti.

Orbene, la rilevante quantita' di tali "contatti", ad avviso di questa Corte, non solo esclude che possa trattarsi di semplici coincidenze, ma, al contrario, rafforza la convinzione che il

Lipari, per evidenti ragioni, nell'esercizio delle sue attivita' imprenditoriali si muoveva nell'ambito del circuito economico facente capo a personaggi fedeli ai "Corleonesi".

Inoltre, il Lipari e' stato indicato da Contorno Salvatore come un Geometra dell'A.N.A.S., noto nella sua "famiglia" per essere "nelle mani dei Corleonesi" (Vol.125 f.456583) nel cui interesse si occupava di tutte le pratiche concernenti Lavori Pubblici.

Il Contorno, dichiara di ignorare se il Lipari fosse o meno "uomo d'onore", ma cio' - oltre a confermare l'attendibilita' del Contorno che riferisce con onesta' solo quanto e' a sua conoscenza - non e' certo d'impedimento a considerarlo tale alla luce di tutti gli altri elementi esistenti a suo carico, considerato altresì che, come si e' gia' detto, ben raramente gli appartenenti alla "famiglia" di Corleone rivelavano la loro qualita' di "uomini d'onore" e che la presentazione" avveniva soltanto nei casi strettamente necessari (vedi in proposito dichiarazioni Buscetta e Contorno).

Ulteriore riscontro e' fornito dalle precise dichiarazioni di Bono Benedetta, amante del noto mafioso agrigentino Colletti Carmelo, ucciso a

Ribera il 30-7-1983, la quale ha riferito di frequenti riunioni di quest'ultimo, insieme ad altri associati, (tra cui il noto Brusca Bernardo, capo, in assenza di Salamone Antonino, della "famiglia" di S.Giuseppe Jato, anch'egli legatissimo a quella di Corleone, come gia' riferito sin dal lontano 1978 da Di Cristina Giuseppe) con il Lipari per questioni inerenti a Lavori Pubblici (Vol.166 f.486575-486576; Vol.79/RS. f.076857-076858).

Sotto tale profilo e' doveroso sottolineare che la Bono - che ha dimostrato di ben conoscere l'imputato fornendo parecchi particolari risultati esatti (V. interr. citati) - testimoniando delle numerose riunioni, cui il Lipari ha partecipato assieme al Colletti Carmelo - personaggio di non indifferente spessore - e ad altri "autorevoli" e "prestigiosi corleonesi", ha offerto valido riscontro atto a confermarne la qualita' di associato.

Invero non e' pensabile che il Lipari sarebbe stato ammesso a tali consessi se non fosse stato anch'egli un associato e, dunque un uomo pienamente affidabile.

Orbene, a giudizio di questa Corte, il complesso delle relazioni e degli interessi emersi tra il

Lipari e molti personaggi di primo, piano facenti parte del gruppo alleato dei "Corleonesi", riscontrato dagli elementi di cui si e' detto, fornisce la piena prova, della qualita' di associato contestata all'imputato, il quale va ritenuto colpevole dei reati a lui ascritti ai capi 1 e 10 dell'epigrafe.

Pertanto, valutati i criteri direttivi di cui all'art.133 C.P., ed unificati i reati contestati sotto il vincolo della continuazione, in quanto evidente espressione del medesimo disegno criminoso, si ritiene equo infliggere a Lipari Giuseppe la complessiva pena di anni sei di reclusione (pena base art.416 bis comma IV C.P. anni 4 di reclusione + art.416 bis comma VI C.P. anni 1 e mesi 4 di reclusione = anni 5 e mesi 4 di reclusione + art.112 N.1 C.P. mesi due di reclusione = anni 5 e mesi 6 di reclusione + art.81 cpv. C.P. mesi 6 di reclusione = anni 6 di reclusione).

A tale condanna segue, come per legge, l'inflizione della pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e legale, durante l'espiazione della pena, e l'assegnazione, a pena espiata, ad una casa di lavoro per la durata di un anno; nonche' l'inflizione della misura di sicurezza

della liberta' vigilata per un tempo non inferiore a tre anni.

Infine, visto il D.P.R. 18-12-1981 N744, questa Corte, ritenuto che ne ricorrono le condizioni oggettive e soggettive, dichiara condonata la pena sopra inflitta a Lipari Giuseppe nella misura di mesi sei di reclusione.

Lo Cascio Gaspare (cl.1963)

Lo Cascio Gaspare e' stato rinviato a giudizio di questa Corte per rispondere dei delitti di associazione per delinquere, associazione per delinquere di tipo mafioso, associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, traffico di stupefacenti, rispettivamente ascrittigli ai capi di imputazione di cui ai N.1,10,13 e 22 dell'epigrafe.

Gli esiti della compiuta formale istruzione non hanno consentito, relativamente ai reati attribuiti al Lo Cascio, di raggiungere quella pienezza di prova necessaria per la affermazione della penale responsabilita' dello stesso.

Per quanto attiene, invero, all'affiliazione mafiosa dell'imputato, questa ha trovato riscontro esclusivamente nelle accuse di Contorno Salvatore, coimputato risolutosi a collaborare, come e' ben noto, con l'Autorita' Giudiziaria.

Ha riferito il Contorno, che il Lo Cascio e i suoi fratelli (per i quali si rinvia alle parti di

questo provvedimento agli stessi dedicate), gli vennero presentati dal loro cognato Zarcone Salvatore quali "uomini d'onore" inseriti ritualmente ed in modo organico in "Cosa Nostra".

L'imputato, sempre secondo Contorno (Vol.125 f.456678), avrebbe con i fratelli condotto in affitto un terreno di proprieta', significativamente, di Bontate Stefano.

Nel corso di un altro interrogatorio reso al G.I. di Palermo, lo stesso Contorno ha collocato "i tre figli di Lo Cascio Giovanni", ivi dunque compreso l'imputato, nella cosca mafiosa di Corso dei Mille, in compagnia - tra gli altri - del cugino Alfano Pietro (Vol.125 f.456534).

Per quanto poi concerne i reati da porsi in relazione con il traffico di stupefacenti (capi d'imputazione N.13 e 22), gli addebiti a carico del Lo Cascio consistono unicamente in elementi di ordine logico piu' che fattuale.

L'Autorita' Giudiziaria requirente ha infatti dedotto la compartecipazione dell'imputato agli illeciti traffici di droga, da due ordini di considerazioni.

La prima, concernente l'estrazione familiare di Lo Cascio, certamente significativa di precise connotazioni di carattere mafioso (cfr. la parte di questa sentenza dedicata al genitore Lo Cascio Giovanni), ipotizza la fisiologica partecipazione dello stesso alle illecite attività che di "Cosa Nostra" costituiscono le primarie fonti di introito.

La seconda, che a ben vedere e' un corollario di quanto detto, si fonda sull'assunto - che nel corso di questo stesso procedimento ha, invero, conosciuto molteplici sostanziali conferme - in base al quale gli "uomini d'onore" delle cosche mafiose sono pressocche' tutti coinvolti nel traffico di stupefacenti.

Orbene, pur dovendosi riconoscere una certa intrinseca validita' alle esposte preposizioni accusatorie, questa Corte, anche per coerenza metodologica col criterio adottato (e giuridicamente corretto) di non esaltare il valore della chiamata di correo quando questa, come nel caso di specie, rimanga isolata, in assenza di altri e piu' consistenti manifestazioni della responsabilita' dell'imputato, ha ritenuto di assolvere il Lo Cascio - da ogni imputazione per insufficienza di prove.

Lo Cascio Gaspare (cl.1942)

Lo Cascio Gaspare e' stato rinviato a giudizio per rispondere dei reati di associazione per delinquere semplice (capo 1) e di tipo mafioso (capo 10), associazione per delinquere finalizzata al traffico degli stupefacenti (capo 13) e di traffico di stupefacenti (capo 22). L'analisi delle risultanze processuali consente di pervenire all'affermazione della sua responsabilita' penale, in ordine a tutti i delitti ascrittigli in epigrafe.

Esaminando in primo luogo la posizione dell'imputato in relazione ai reati di cui agli artt.416 e 416 Bis C.P., deve rilevarsi che sussistono, infatti, sufficienti prove della sua appartenenza all'Associazione criminale "Cosa Nostra".

Invero il Lo Cascio e' stato indicato da Calzetta Stefano, quale affiliato, insieme al fratello Giovanni Lo Cascio al gruppo mafioso degli Zanca, quest'ultimo organicamente inserito, come peraltro affermato da Buscetta Tommaso, nel sodalizio criminoso "Cosa Nostra".

Il Calzetta ha dichiarato (F.P. f.221040) di conoscere sia l'imputato che il fratello di Lo Cascio Giovanni e li ha definiti entrambi mafiosi pericolosi dello stesso livello degli Zanca, con i quali erano soliti riunirsi ed imponevano tangenti, ricattando le persone.

Il pentito Calzetta ha altresì precisato di aver notato sia l'imputato che il fratello partecipare ad una riunione a scopo di divertimento, che si tenne in un villino di Piano Stoppa (Gibilrossa) di proprietà di Marino Mannoia.

A tale riunione erano presenti molte persone gravitanti nei gruppi mafiosi allora emergenti, cosicché, ha concluso Calzetta, i Lo Cascio dovevano essere con certezza mafiosi di rango. (Vol.11 f.402906 - 402907).

Tali affermazioni, hanno trovato conferma, nelle dichiarazioni rese da Contorno, il quale nell'indicare gli "uomini d'onore" della "famiglia" di Corso dei Mille, ha incluso espressamente Lo Cascio Gaspare ed il fratello Lo Cascio Giovanni (Vol.125 f.456534 -456536), operando altresì il riconoscimento fotografico del primo (Vol.125 f.456604).

La conoscenza di tali dichiarazioni, in assenza di ulteriori elementi che ne contraddicano il contenuto, puo' ben ritenersi sintomatica della appartenenza dell'imputato all'associazione criminosa.

Tanto piu' che i rapporti particolarmente intensi esistenti tra l'imputato e qualificati esponenti del vertice mafioso, e di cui la partecipazione al convito, descritto da Calzetta, costituisce una evidente dimostrazione, non possono che avvalorare il convincimento che il Lo Cascio sia stato affiliato all'Associazione criminale, al perseguimento dei cui scopi collaborava, occupandosi, come riferisce Calzetta, della gestione del racket delle estorsioni, insieme agli Zanca.

Venendo alla trattazione dei delitti di cui ai capi 13 e 22, validi riscontri probatori sono emersi anche in tal caso, in ordine alla responsabilita' dell'imputato.

Infatti dalle dichiarazioni rese da Contorno Salvatore si evince che il Lo Cascio, unitamente a certo Russo Domenico, faceva la spola tra Palermo e Milano accompagnando carichi di agrumi e di frutta, che, invece, mascheravano l'invio

di partite di droga provenienti dalla raffineria dei Prestifilippo. Mentre il Russo si trovava a Milano, il Lo Cascio e Sanseverino Domenico, gli costruirono un edificio in Via Conte Federico ove egli al suo ritorno si installò, cominciando a gestire nelle vicinanze due negozi di frutta e verdura, di cui il primo, dopo che il precedente gestore era stato fatto "sloggiare, ed il secondo dopo aver acquistato alcuni magazzini siti in Via Panzera e costruiti da Lo Cascio.

Tali dichiarazioni sono da ritenere attendibili. A parte infatti la circostanza dimostrata, in altra sede, che Russo Domenico sia stato un importante trafficante di droga come lo descrive il Contorno e pertanto la collaborazione tra questi e l'imputato, non poteva che essere finalizzata al traffico degli stupefacenti; dalle indagini bancarie si rileva l'esistenza di un assegno tratto da Lo Cascio Gaspare sul C/C 1426996, in data 30.6.1982 e per un importo di £.3.596.400, all'ordine della Cava Valle Rena s.n.c. e negoziato da certo Caltagirone F. Pado per conto di una società l'I.C.R.E, controllata da Leonardo Greco, trafficante internazionale di droga. E' altamente probabile, che tale assegno si riferisca a proventi

derivanti dal traffico degli stupefacenti, cui il Lo Cascio partecipava.

Tali indizi permettono di affermare con sufficiente certezza che l'imputato, si sia dedicato in associazione a tali soggetti, al traffico di ingenti quantitativi di stupefacenti, che trasportava da Palermo a Milano, occultandoli in cassette di agrumi.

Esaminando a questo punto le argomentazioni invocate dalla difesa, a sostegno dell'innocenza dell'imputato, sia per i reati di cui ai capi 1 e 10 che per quelli di cui ai capi 13 e 22, non si puo' ritenerle meritevoli di accoglimento.

A parte infatti l'irrilevanza delle sentenze assolutorie emesse nei confronti del Lo Cascio ed inerenti fatti, che non sono oggetto del presente procedimento, le considerazioni svolte circa l'attendibilita' delle dichiarazioni dei singoli pentiti non convincono, in quanto ai fini di provare la colpevolezza dell'imputato, esse vanno lette, non in modo isolato, ma sistematicamente nelle loro reciproche integrazioni e in relazione anche ad altri elementi probatori, esistenti agli atti del processo, cosi' come ha operato la Corte. Per quanto concerne i reati di cui ai capi 13 e 22, la circostanza che il

Lo Cascio, non abbia mai avuto la titolarita' di imprese di frutta e verdura, non e' concludente in quanto dall'attenta lettura delle dichiarazioni di Contorno, si evince che l'attivita' di copertura era svolta da Russo Domenico, il quale inizio' la gestione di negozi di frutta e verdura, certamente al fine di giustificare il trasporto di merce a Milano. Le circostanze addotte dalla difesa per dimostrare la liceita' del rapporto sottostante all'assegno tratto da Lo Cascio Gaspare sul proprio C/C e poi pervenuto alla I.C.R.E s.r.l., di cui e' socio Greco Leonardo appaiono frutto di un mero espediente difensivo diretto ad occultare la verita', ed organizzate in una ricostruzione dei fatti che pur presentando indubbia originalita', trascura di osservare che anche la I.C.R.E. s.r.l. di Greco Leonardo, costituiva con notevole probabilita', una delle tante attivita' di copertura del traffico di droga.

In conseguenza delle argomentazioni, sinora formulate, l'imputato va pertanto dichiarato colpevole di tutti i reati, attribuitigli in epigrafe.

In ordine alla determinazione della pena essa deve essere operata, considerando innanzitutto unificati per continuazione i reati, rispettivamente

ascrittigli ai capi 1 e 10 nonche' ai capi 13 e 22, poiche' gli stessi sono stati commessi con piu' azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso. Ritenuto pertanto che tra quelli di cui ai capi 1-10, il reato piu' grave e' quello previsto dal capo 10, la pena per tali delitti deve determinarsi avendo riguardo a quella di cui al 416 Bis. L'imputato va quindi condannato per i reati di cui ai capi 1 e 10, alla pena di anni 6 e mesi 3 di reclusione (p.b. per 416 Bis I° e IV° comma C.P. = quattro anni di reclusione + aumento di un terzo per 416 Bis VI° comma C.P. = anni 5 mesi 6 + mesi 2 per l'art.112 N.1 C.P. = anni 5 mesi 6 + mesi 3 art.7 L. N.575/1965 = anni 5 mesi 9 + mesi 6 reclusione art.81 cpv. = anni 6 mesi 3 reclusione.

Per quanto concerne i reati di cui ai capi 13 e 22, ritenuta piu' grave la violazione di cui al capo 22, la pena deve essere determinata escludendo preliminarmente le aggravanti di cui al 74 N.5 e II° comma, non essendo emersa alcuna prova della sussistenza e formulando il relativo calcolo secondo il seguente procedimento (p.b. anni 4 di reclusione e £.45.000.000 + 1/3 74 N.2 = anni 5 mesi 4 £.60.000.000 + 1/2 per 74 II° c.p.v. = anni 8 reclusione e lire 90.000.000 multa + 81 c.p.v. = anni 10 mesi 9 reclusione e lire 120.000.000 multa). Per tali reati

l'imputato va quindi condannato alla pena di anni 10 e mesi 9 di reclusione e lire 118.000.000 di multa.

Operato poi il cumulo materiale delle pene, stabilite per tutti i suddetti reati, il Lo Cascio, va conseguentemente condannato alla pena complessiva di anni 17 di reclusione e lire 120.000.000 di multa (anni 6 mesi 3 reclusione + anni 10 mesi 9 reclusione e lire 120.000.000 di multa), oltre al pagamento delle spese processuali e di custodia cautelare.

Alla pena cosi' inflitta deve essere aggiunta l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e quella legale durante l'espiazione della pena. L'imputato va poi sottoposto alla misura di sicurezza dell'assegnazione ad una casa di lavoro per la durata di un anno e a quella della liberta' vigilata per un tempo non inferiore a tre anni. Ai sensi dell'art.6 e segg. D.P.R. n.865/1986, deve essere, infine, disposto il condono di mesi 6 di reclusione;

Lo Cascio Giovanni

Lo Cascio Giovanni e' stato rinviato a giudizio per rispondere dei reati di cui ai capi 1-10-13-22.

L'analisi delle risultanze processuali, consente di pervenire all'affermazione della sua responsabilita', in ordine al reato di cui al capo 1.

Invero, da rapporto di P.G. del 13.7.1982 (Vol.3 f.400836) si evince che lo stesso era affiliato ai gruppi di mafia vincenti ed insieme al fratello Gaspare aveva assunto un ruolo preminente nelle organiizzazioni mafiose dominanti nella zona di Villagrazia.

Tuttavia, conferma di tali legami e' venuta in primo luogo dalle dichiarazioni di Stefano Calzetta, il quale ha rilevato che Giovanni e Gaspare Lo Cascio erano mafiosi "pericolosi" dello stesso livello degli "Zanca", con i quali si riunivano, di solito, al fine di imporre tangenti ai commercianti della zona.

Il pentito ha poi precisato di non ricordare specifici episodi sull'imputato, ma che comunque poteva essere certo che il medesimo ed il fratello, fossero mafiosi di rango, poiche' li vide partecipare ad una riunione a scopo di divertimento in un villino di Gibilrossa appartenente a Francesco Marino Mannoia.

A tale riunione parteciparono personaggi di spicco delle "famiglie" mafiose (Vol.11 f.402906 - 402907) ulteriore riscontro e' stato poi fornito da salvatore Contorno, che ha chiarito che entrambi i fratelli Lo Cascio sono uomini di onore della "famiglia" di Corso dei Mille, anzi di "Brancaccio", come rettificato in una successiva deposizione (Vol.125 f.456534).

Il Contorno ha anche riferito dei rapporti abbastanza intensi tra l'imputato e Domenico Sanseverino, un imprenditore edile coinvolto nell'organizzazione. Il Lo Cascio, si trovava con il Sanseverino in relazioni d'affari, avendo costruito insieme alcuni immobili alla Guadagna.

Pertanto i legami con il Sanseverino, hanno trovato conferma sia nel rapporto di P.G. che in indagini bancarie, riguardanti un vasto movimento di assegni tra il Sanseverino ed il fratello dell'imputato Gaspare Lo Cascio.

L'imputato, agli interrogatori resi in istruttoria e in dibattimento, si e' protestato innocente dei reati ascrittigli. Ha dichiarato di non avere partecipato ad alcuna riunione in ville di Gibilrossa e di non conoscere Zanca e Mannoia.

Per quanto concerne i rapporti con il Sanseverino, ha affermato che gli stessi si sono limitati all'acquisto di qualche immobile. - La ricognizione critica degli elementi a carico dell'imputato, permette di giungere alla conclusione che egli fosse un affiliato a "Cosa Nostra". Le dichiarazioni concordi dei pentiti, le notizie riferite nel rapporto di P.G. circa le frequentazioni con gli Zanca, gli intensi rapporti con Domenico Sanseverino, costituiscono indizi sufficienti a dimostrare certezza l'organico inserimento del Lo Cascio nella organizzazione mafiosa.

Le proteste di innocenza dell'imputato appaiono generiche e frutto di una mera esigenza difensiva, non sostenuta da valide argomentazioni.

L'imputato va quindi dichiarato colpevole del reato ascrittigli al capo 1 della rubrica. Va invece assolto per non avere commesso il fatto, dal reato di

cui al capo 10 (416 Bis) poiche' al momento dell'introduzione di tale fattispecie penale (22.9.1982). Si trovava gia' detenuto.

In relazione ai delitti di cui ai capi 13 e 22, gli elementi probatori acquisiti non appaiono sufficienti a suffragare un giudizio di responsabilita' dell'imputato. Infatti le dichiarazioni di Contorno circa il traffico di eroina organizzato tra Palermo e Milano, indicano il coinvolgimento specifico di Gaspare Lo Cascio, mentre la figura dell'imputato viene lasciata in ombra. Anche i rapporti bancari con il trafficante Leonardo Greco, riguardano Lo Cascio Gaspare e non Lo Cascio Giovanni. Se quindi rimane il dubbio che l'imputato, in quanto membro dell'organizzazione, abbia potuto collaborare a tali traffici, tuttavia in assenza di precisi riscontri, appare conforme a giustizia, assolverlo da tali imputazioni per insufficienza di prove.

In ordine alla determinazione della pena, deve tenersi conto degli aumenti conseguenti alle circostanze aggravanti di cui ai commi 4 e 5 del 416 C.P., avendo gli associati scorso in armi le campagne e le pubbliche vie ed essendosi associati in numero superiore a 10. Il Lo Cascio va, pertanto,

condannato alla pena di anni cinque di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e di custodia cautelare. A tale pena vanno aggiunte quelle accessorie dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e legale durante l'espiazione della pena.

In considerazione della sua pericolosità sociale, lo stesso dovrà essere sottoposto, a pena espiata alle misure di sicurezza dell'assegnazione ad una espiata alle misure di sicurezza dell'assegnazione ad una casa di lavoro per la durata di un anno e della libertà vigilata per un tempo non inferiore a tre anni. Ai sensi dell'art.6 D.P.R. N.865/1986, va disposto, infine il condono di anni due di reclusione.

All'assoluzione dal reato di cui all'art.416 bis C.P. consegue la restituzione agli aventi diritto dei beni in sequestro.

Lo Cascio Giuseppe

Lo Cascio Giuseppe e' stato rinviato a giudizio di questa Corte per rispondere dei delitti di associazione per delinquere, associazione per delinquere di tipo mafioso, associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, traffico di stupefacenti, rispettivamente ascrittigli ai capi di imputazione di cui ai N.1,10,13 e 22 dell'epigrafe.

Gli esiti della compiuta formale istruzione non hanno consentito, relativamente ai reati attribuiti al Lo Cascio, di raggiungere quella pienezza di prova necessaria per l'affermazione della penale responsabilita' della stesso.

Per quanto attiene, invero, all'affiliazione mafiosa dell'imputato, questa ha trovato riscontro esclusivamente nelle accuse di Contorno Salvatore, coimputato risolutosi a collaborare, come e' ben noto, con l'Autorita' Giudiziaria.

Ha riferito il Contorno, che il Lo Cascio e i suoi fratelli (per i quali si rinvia alle parti di

questo provvedimento agli stessi dedicate), gli vennero presentati dal loro cognato Zarcane Salvatore quali "uomini d'onore" inseriti ritualmente ed in modo organico in "Cosa Nostra".

L'imputato, sempre secondo Contorno (Vol.125 f.456678), avrebbe con i fratelli condotto in affitto un terreno di proprieta', significativamente, di Bontate Stefano.

Nel corso di un altro interrogatorio reso al G.I. di Palermo, lo stesso Contorno ha collocato "i tre figli di Lo Cascio Giovanni", ivi dunque compreso l'imputato, nella cosca mafiosa di Corso dei Mille, in compagnia - tra gli altri - del cugino Alfano Pietro (Vol.125 f.456534).

Per quanto poi concerne i reati da porsi in relazione con il traffico di stupefacenti (capi d'imputazione N.13 e 22), gli addebiti a carico del Lo Cascio consistono unicamente in elementi di ordine logico piu' che fattuale.

L'Autorita' Giudiziaria requirente ha infatti dedotto la compartecipazione dell'imputato agli illeciti traffici di droga da due ordini di considerazioni.

La prima, concernente l'estrazione familiare di Lo Cascio, certamente significativa di precise connotazioni di carattere mafioso (cfr. la parte di questa sentenza dedicata al genitore Lo Cascio Giovanni), ipotizza la fisiologica partecipazione dello stesso alle illecite attività che di "Cosa Nostra" costituiscono le primarie fonti di introito.

La seconda, che a ben vedere e' un corollario di quanto detto, si fonda sull'assunto - che nel corso di questo stesso procedimento ha, invero, conosciuto molteplici sostanziali conferme - in base al quale gli "uomini d'onore" delle cosche mafiose sono pressocche' tutti coinvolti nel traffico di stupefacenti.

Orbene, pur dovendosi riconoscere una certa intrinseca validita' alle esposte proposizioni accusatorie, questa Corte, anche per coerenza metodologica col criterio adottato (e giuridicamente corretto) di non esaltare il valore della chiamata di correo quando questa, come nel caso di specie, rimanga isolata, in assenza di altri e piu' consistenti manifestazioni della responsabilita' dell'imputato, ha ritenuto di assolvere il Lo Cascio - da ogni imputazione per insufficienza di prove.

Lo Cascio Salvatore

Lo Cascio Salvatore e' stato rinviato a giudizio di questa Corte per rispondere dei delitti di associazione per delinquere, associazione per delinquere di tipo mafioso, associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, traffico di stupefacenti, rispettivamente ascrittigli ai capi di imputazione di cui ai N.1,10,13 e 22 dell'epigrafe.

Gli esiti della compiuta formale istruzione non hanno consentito, relativamente ai reati attribuiti al Lo Cascio, di raggiungere quella pienezza di prova necessaria per la affermazione della penale responsabilita' della stesso.

Per quanto attiene, invero, all'affiliazione mafiosa dell'imputato, questa ha trovato riscontro esclusivamente nelle accuse di Contorno Salvatore, coimputato risolutosi a collaborare, come e' ben noto, con l'Autorita' Giudiziaria.

Ha riferito il Contorno, che il Lo Cascio e i suoi fratelli (per i quali si rinvia alle parti di

questo provvedimento agli stessi dedicate), gli vennero presentati dal loro cognato Zarcone Salvatore quali "uomini d'onore" ritualmente organici a "Cosa Nostra".

L'imputato, sempre secondo Contorno (Vol.125 f.456678), avrebbe con i fratelli condotto in affitto un terreno di proprieta', significativamente, di Bontate Stefano.

Nel corso di un altro interrogatorio reso al G.I. di Palermo, lo stesso Contorno ha collocato "i tre figli di Lo Cascio Giovanni", ivi dunque compreso l'imputato, nella cosca mafiosa di Corso dei Mille, in compagnia - tra gli altri - del cugino Alfano Pietro (Vol.125 f.456534).

Per quanto poi concerne i reati da porsi in relazione con il traffico di stupefacenti (capi d'imputazione N.13 e 22), gli addebiti a carico del Lo Cascio consistono unicamente in elementi di ordine logico piu' che fattuale.

L'Autorita' Giudiziaria requirente ha infatti dedotto la compartecipazione dell'imputato agli illeciti traffici di droga da due ordini di considerazioni.

La prima, concernente l'estrazione familiare di Lo Cascio, certamente significativa di precise connotazioni di carattere mafioso (cfr. la parte di questa sentenza dedicata al genitore Lo Cascio Giovanni), ipotizza la fisiologica partecipazione dello stesso alle illecite attività che di "Cosa Nostra" costituiscono le primarie fonti di introito.

La seconda, che a ben vedere è un corollario di quanto detto, si fonda sull'assunto - che nel corso di questo stesso procedimento ha, invero, conosciuto molteplici sostanziali conferme - in base al quale gli "uomini d'onore" delle cosche mafiose sono pressoché tutti coinvolti nel traffico di stupefacenti.

Orbene, pur dovendosi riconoscere una certa intrinseca validità alle esposte proposizioni accusatorie, questa Corte, anche per coerenza metodologica col criterio adottato (e giuridicamente corretto) di non esaltare il valore della chiamata di correo quando questa, come nel caso di specie, rimanga isolata, in assenza di altri e più consistenti manifestazioni della responsabilità dell'imputato, ha ritenuto di assolvere il Lo Cascio - da ogni imputazione per insufficienza di prove.

Lo Iacono Andrea

Lo Iacono Andrea e' stato rinviato a giudizio per rispondere dei delitti di associazione per delinquere semplice (capo 1) e di tipo mafioso (capo 10), nonche' di associazione per delinquere finalizzata al traffico degli stupefacenti (capo 13), e traffico di stupefacenti (capo 22).

Esaminando la posizione dell'imputato, in relazione ai reati di cui ai capi 1 e 10, si rileva la sussistenza a suo carico di sufficienti elementi probatori, per affermarne la responsabilita' penale.

Invero il Lo Iacono e stato indicato da Buscetta Tommaso quale "uomo d'onore" della "famiglia" di Brancaccio (Vol.124 f.450004 e 450152) e riconosciuto da questi in fotografia (Vol.124 Bis f.450242).

Le affermazioni di Buscetta, hanno poi trovato conferma nella deposizione di Contorno Salvatore (Vol.125 f.456570), il quale ha riferito che il Lo Iacono Andrea faceva parte della "famiglia" di Brancaccio, a differenza del fratello Lo Iacono Pietro, membro di quella di S. M. di Gesu'.

Ma ulteriore riprova dell'appartenenza dell'imputato all'associazione criminosa e' stata fornita da Buscetta Felicia, la quale ha dichiarato che il Lo Iacono Andrea, titolare di un negozio di biancheria ed abbigliamento nei pressi della stazione, presso il quale era stata mandata dal padre per acquistare il corredo di nozze, gli fornì in quell'occasione merce per un milione di lire, che nonostante ella avesse fatto pronteza di pagamento, il Lo Iacono non le consentì di pagare (Vol.134 f.459312-459313-459314).

Altri indizi si ricavano dall'inclusione dell'imputato in un elenco di invitati al matrimonio di Savoca Benedetta, figlia del "boss" di Brancaccio Savoca Giuseppe, con Corrao Attilio.

Tale elenco ritrovato durante una perquisizione nella abitazione di quest'ultimo, comprende il nome dell'imputato, insieme a personaggi di spicco del vertice mafioso quali il Greco, gli Spadaro, Casella Antonino, Di Salvo Nicola ed altri (rapporto di P.G. Vol.11 f.402960).

Ulteriori riscontri sono stati poi forniti dalle indagini bancarie, che hanno permesso di verificare

l'esistenza di rapporti tra il Lo Iacono e diversi personaggi mafiosi come Fazio Salvatore e Inchiappa G.Battista, della "famiglia" di Corso dei Mille, o Lupo Giuseppe prestanome di Marchese Filippo, ed altri.

Tali rapporti trovano dimostrazione in assegni, tratti da tali soggetti e pervenuti all'imputato.

Il Lo Iacono, interrogato in istruttoria, ha protestato la sua innocenza, dichiarando di non conoscere Buscetta.

Contestatogli il riconoscimento fotografico da parte di questi, ha affermato che essendo egli un commerciante con moltissimi clienti, il Buscetta lo avrebbe potuto conoscere per tale ragione.

Ha ammesso pero' di aver conosciuto Di Maggio Giuseppe e i nipoti di questo, Mafara Francesco e Mafara Salvatore, per questioni riguardanti il fidanzamento del figlio Antonino con la figlia del Di Maggio.

Ha, quindi, affermato di aver sentito nominare Savoca Giuseppe e Savoca Vincenzo ma di non conoscerli personalmente.

Ha concluso poi di aver avuto come clienti Alberti Gerlando Senior, cui forniva tessuti, nonche' la famiglia Bontate che acquistava i

corredi presso il suo negozio ed infine i commercianti Lo Verde Giovanni ed i fratelli Milano.

Al dibattimento l'imputato negava di conoscere la Buscetta ed il padre di lei Buscetta Tommaso, nonché i Savoca.

Affermava di non essere mai stato invitato alle nozze di Corrao Attilio, che peraltro non conosceva.

Rilevava, altresì, di non conoscere Inchiappa e Fazio, emittenti degli assegni suindicati e che probabilmente i titoli gli erano stati girati dal fratello Lo Iacono Giovanni.

La ricognizione critica degli elementi probatori enunciati, permettere di concludere che l'imputato sia stato affiliato a "Cosa Nostra" ed in essa organicamente inserito tramite la "famiglia" mafiosa di Brancaccio.

Le dichiarazioni dei pentiti estremamente concordi e precise, unite ai riscontri derivanti dalla lista degli invitati al matrimonio Corrao-Savoca, nonché a quelli emersi dalle indagini bancarie, costituiscono indizi seri ed univoci della sussistenza di tale legame di appartenenza dell'imputato al sodalizio criminoso e pertanto della sua responsabilità penale.

L'imputato deve essere pertanto dichiarato colpevole dei reati ascrittigli ai capi 1 e 10 della rubrica.

In ordine ai delitti di cui ai capi 13 e 22, non sussistono, invece, sufficienti riscontri probatori, tali da giustificare l'affermazione della responsabilita' dell'imputato.

Invero l'unico elemento a sostegno dell'accusa sarebbe costituito da un assegno emesso nel 1979, dal figlio dell'imputato Lo Iacono Francesco, a favore di Barbarossa Nunzio, noto faccendiere alle dipendenze di Zaza Michele e di altri "bosses" mafiosi, implicati nel traffico di stupefacenti.

Tale indizio, se puo' lontanamente avvalorare la possibilita' che anche l'imputato sia stato coinvolto nel traffico di droga ed abbia utilizzato il figlio come prestanome, in carenza di altri elementi, non puo' suffragare con la certezza e l'univocita' richieste, un giudizio di responsabilita' del Lo Iacono.

Quest'ultimo va pertanto assolto dai reati di cui ai capi 13 e 22 per insufficienza di prove.

Per la determinazione della pena in ordine ai reati di cui ai capi 1 e 10, deve considerarsi che tali condotte sono avvinte dal vincolo della continuazione, in quanto realizzate in esecuzione del medesimo progetto criminoso.

Ritenuto, pertanto, il reato piu' grave quello di cui all'art.416 Bis con le aggravanti di cui al IV e VI comma dello stesso articolo e del 112 N.1 C.P., l'imputato deve essere condannato ad anni 7 di reclusione (pena base art.416 Bis I e IV comma anni 4 di reclusione + un terzo per 416 Bis VI comma = anni 5 e mesi 4 + mesi 8 per art.112 N.1 = anni 6 di reclusione + anno 1 per 81 cpv. = anni 7 di reclusione) nonche' al pagamento delle spese processuali e di custodia cautelare.

Alla pena cosi' determinata vanno aggiunte le pene accessorie dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e legale durante l'espiazione della pena.

In considerazione della sua pericolosita' sociale, l'imputato, a pena espiata, va sottoposto alla misura di sicurezza dell'assegnazione ad una casa di lavoro per anni 1 ed alla liberta" vigilata per un tempo non inferiore a tre anni.

Ai sensi dell'art.6 D.P.R. N.865/1986 deve
essere disposto il condono di anno 1 di reclusione.

Lo Iacono Antonino

Lo Iacono Antonino e' stato rinviato a giudizio, per rispondere dei delitti di associazione per delinquere semplice (capo 1) e di tipo mafioso (capo 10), nonche' per quelli di associazione p.d. finalizzata al traffico degli stupefacenti (capo 13) e di traffico di stupefacenti (capo 22), ascrittigli come in rubrica.

L'analisi degli elementi probatori, acquisiti a suo carico, consente di affermare la responsabilita' in ordine a tutti i reati attribuitigli.

Invero, l'imputato e' stato genericamente indicato da Contorno Salvatore, come appartenente alla "famiglia" di Brancaccio (un figlio di uno dei fratelli Lo Iacono, sposato con la figlia di Di Maggio Giuseppe) e riconosciuto quindi in fotografia, quale Lo Iacono Nino, genero di Di Maggio Giuseppe (Vol.125 f.456537 - 456604). Il "Pentito" ha poi riferito che l'imputato gli era stato presentato come "uomo d'onore" dallo zio Lo Iacono Pietro ed inoltre che lo
s t e s s o s i

occupava attivamente del commercio di droga assieme a Savoca Pino ed al cognato Di Maggio Pietro, quest'ultimo arrestato a Terni perche' sorpreso in possesso di 1/2 Kg. di eroina. Contorno concludeva affermando che il Lo Iacono, dopo l'uccisione del suocero, avvenuta nel 1982, si era allontanato da Palermo.

Tali dichiarazioni sono da ritenersi attendibili, poiche' sufficientemente circostanziate e sorrette da adeguato riscontro, sia in ordine all'identita' dell'imputato che emerge non solo dal riconoscimento fotografico, ma anche dall'attenta verifica dei suddetti rapporti di parentela con esponenti qualificati dell'associazione mafiosa, sia dell'esatto riferimento all'arresto del cognato, Di Maggio Pietro, avvenuto in Terni. L'imputato ha dichiarato in sede di interrogatorio, reso in istruttoria e al dibattimento, di non conoscere il Contorno, ma tale affermazione appare di dubbia veridicita', stante la ricchezza di particolari, segnalati da quest'ultimo sul conto del Lo Iacono. Ma a dimostrare il pieno inserimento dell'imputato nell'organizzazione mafiosa intervengono, oltre alle proposizioni accusatorie del

Contorno, anche altri consistenti elementi, riguardanti i numerosi rapporti d'affari da lui intrattenuti con pericolosi e noti esponenti mafiosi.

Le espletate indagini di P.G. hanno, infatti, consentito di verificare la prestazione di una fideiussione da parte di Graviano Michele, oggetto di indagini per il riciclaggio di denaro proveniente da sequestri di persona ed ucciso nella guerra di mafia del 1982, a favore del Lo Iacono. (v. rapp. Squadra Mobile Vol.10 f.402682 e segg.).

Dagli accertamenti bancari eseguiti nei confronti dell'imputato e' emersa inoltre una fitta serie di assegni, che provano con chiarezza le sue sospette relazioni con personaggi dell'organizzazione.

Il Lo Iacono, infatti, ha ricevuto e negoziato l'assegno n.8657 del 30.4.79 per un importo di lire 1.200.000, emesso da D'Angelo Giuseppe all'ordine di una societa', "La Meccanica" s.r.l., appartenente alla moglie di Marchese Gregorio, ucciso a Bagheria, nel 1982. Ha inoltre negoziato l'assegno circ.460380902 del 29.4.1980, per un importo di lire 5.000.000 e diversi altri titoli di vario ammontare, richiesti dall'A.S.P.O., una associazione di imprenditori o r t o - f r u t t i c o l i , a l l a

quale era interessato quale membro del Consiglio direttivo Greco Salvatore fu Giuseppe (7.7.1927). Un particolare significato assume poi un assegno circolare di lire 7.000.000 (01459369 2.2.78) negoziato dall'imputato ed emesso dalla Banca Popolare di Palazzolo, su richiesta di tale Pierani Romano. Quest'ultimo soggetto e' stato implicato in illeciti traffici e particolarmente nella richiesta di assegni circolari, poi consegnati ad esponenti di spicco della mafia. L'assegno in questione, negoziato dal Lo Iacono, e' compreso in una serie di titoli, per complessive lire 27.000.000, richiesti dal Pierani, il 16.11.1978, ed uno dei quali negoziato da Michele Greco.

A proposito del Pierani deve considerarsi che la G.d.F. lo ha indicato come individuo pericoloso, dedito allo smercio di sostanze stupefacenti, al contrabbando e ad ogni sorta di attivita' delinquenziale.

A conclusione di tale rassegna deve essere ricordato, per il suo rilevante valore probatorio, l'assegno di lire 10.000.000 (N.1404149 del 30.3.1982) emesso da Federico Domenico all'ordine di Sanseverino Domenico, il quale lo ha girato al Lo Iacono.

Quest'ultimo ed il Sanseverino sono stati soci sino alla fine del 1981, nella Societa' immobiliare "Orsa Maggiore", una delle tante attivita' imprenditoriali, esercitate dal Sanseverino, a copertura del riciclaggio del denaro proveniente dalle illecite attivita' delle cosche. Appare evidente come il suddetto assegno, peraltro del 1982, e quindi emesso in data successiva all'uscita del Lo Iacono dalla societa', possa rappresentare il compenso erogato all'imputato, per la partecipazione a qualche operazione illecita.

Le giustificazioni addotte in proposito dal Lo Iacono, il quale ha genericamente affermato che l'assegno poteva riferirsi, a delle operazioni di conguaglio per la cessazione della sua quota societaria, non escludono di per se' il suo coinvolgimento nei loschi traffici del Sanseverino poiche' pur essendo l'attivita' sociale esercitata quella edilizia, diversi erano gli autentici scopi per cui la societa' era stata costituita.

Per quanto concerne gli altri assegni l'imputato, piu' di una volta, ha disconosciuto la propria firma e cio' costituisce un espediente difensivo sicuramente privo di qualsiasi efficacia nel

confutare gli elementi posti a sostegno dell'accusa il Lo Iacono ha ammesso anche, nel corso dell'interrogatorio, i suoi rapporti con noti mafiosi come i Savoca, i Milano, Badalamenti Salvatore ed i fratelli Marsalone, adducendo che tale conoscenza era frutto di rapporti commerciali con gli stessi. Tuttavia data l'ampiezza di tali conoscenze nell'ambito dell'associazione, appare verosimile che le stesse derivino da un vincolo di natura diversa rispetto ai semplici rapporti commerciali e cioe' dall'affiliazione a " Cosa Nostra".

Posto cio', la ricognizione critica di elementi, quali quelli sinora indicati, riassumibili nelle attendibili dichiarazioni del Contorno, nella conoscenza di numerosi esponenti di spicco dell'organizzazione e nei frequenti rapporti d'affari con essi, chiaramente evidenziati dalle indagini bancarie, consentono di affermare con apprezzabile certezza che il Lo Iacono fosse organicamente inserito nel sodalizio criminoso e che pertanto vada dichiarato responsabile dei delitti di cui ai capi 1 e 10. In merito alla sua responsabilita' per i reati di cui ai capi 13 e 22, deve evidenziarsi come questa sia provata da sufficienti riscontri probatori.

Infatti il Contorno ha dichiarato che l'imputato si dedicava attivamente traffico della droga insieme al cognato Di Maggio Pietro ed a Savoca Pino. Il Di Maggio peraltro venne arrestato nel 1981 a Terni e recluso, secondo le affermazioni del Lo Iacono, a Palermo dal 1982 al 1984. Il "pentito" ha anche affermato che l'imputato si sarebbe allontanato da Palermo, nel 1982, dopo la morte del suocero e cio' ha trovato conferma nel suo arresto, avvenuto in Rimini nel 1985, ove fu sorpreso insieme al cognato, in casa della suocera (243139).

Rileva la Corte a tal proposito che le dichiarazioni rese dall'imputato in ordine alla sua permanenza a Palermo per i colloqui con il cognato, non escludono che egli se ne potesse allontanare, quando cio' appariva necessario alla gestione del traffico degli stupefacenti, poiche' i colloqui con i detenuti non sono quotidiani ma di massima settimanali. Le testimonianze di Fazio Correnti Giuseppina e di Giacco Vincenzo, non sono risolutive ai fini di confermare tale assunto difensivo dell'imputato.

La prima teste, dato il rapporto di lavoro con l'impresa del Lo Iacono, difficilmente lo avrebbe smentito, mentre il farmacista Giacco, pur avendo incontrato l'imputato, con notevole frequenza, non poteva certo essere al corrente di tutti i suoi movimenti, specie se relativi ad un periodo, antecedente di oltre due anni, alla sua deposizione testimoniale. Ma il coinvolgimento del Lo Iacono nel traffico degli stupefacenti e' provato dai suoi rapporti con il Pievani Romano, indicato dalla G.d.F. come dedito allo smercio di droga, e dal quale l'imputato ha ricevuto l'assegno circolare (01459369), negoziato il 16.11.78, che probabilmente costituiva il corrispettivo della partecipazione al traffico.

Anche se l'assegno si riferisce al 1978 (anno in cui peraltro il Di Maggio, cognato dell'imputato, era ancora libero e quindi poteva dedicarsi, con maggiore efficacia al traffico insieme al Lo Iacono), tuttavia rappresenta una apprezzabile conferma delle dichiarazioni di Contorno, circa l'attivita' esercitata dallo stesso Lo Iacono, nell'ambito del commercio degli stupefacenti.

Pertanto, l'imputato deve essere dichiarato colpevole, altresì, dei reati di cui ai capi 13 e 22.

In ordine alla determinazione della pena, deve rilevarsi che i delitti di cui ai capi 1 e 10, sono da ritenersi avvinti tra loro dal vincolo della continuazione, poiche' commessi in esecuzione del medesimo disegno criminoso. Analoga considerazione va formulata per i reati previsti ai capi 13 e 22).

Posto, pertanto, che i reati piu' gravi sono rispettivamente quelli di cui ai capi 10 e 22 della rubrica, la pena dovra' ex art.81 cpv., stabilirsi in base a quella prevista per questi ultimi.

Cio' premesso, per i delitti di cui ai capi 1 e 10, il Lo Iacono va condannato alla pena unica di anni sette di reclusione (p.b. 416 Bis = anni 6 recl.+ mesi 2 + mesi 10 art.81 cpv. = anni 7 recl.).

Per i delitti di cui ai capi 13 e 22, escluse le aggravanti di cui all'art.74 N.5 e 2°cpv. L.685/75 non ricorrendone i presupposti, l'imputato deve essere condannato alla pena unica di anni 10 di reclusione e lire 120.000.000 di multa. (p.b. artt.71 e 74 N.2 e 1° cpv. anni 4 e lire 45. milioni + un terzo 74 N.2 = anni 5 mesi 4 e lire 60 milioni di multa + un mezzo art.74 1° cpv = anni 8 e lire 90.000.000 di multa + 81 cpv. = anni 10 e lire 120.000.000 di multa).

Poiche' ai sensi dell'art.73 C.P., in tali pene deve essere operato il cumulo materiale, il Lo Iacono va condannato, in virtu' di cio', alla pena complessiva di anni 17 di reclusione e lire 120.000.000 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali. Alla condanna conseguono l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e legale, durante l'espiazione della pena. In considerazione della sua pericolosita' sociale, il Lo Iacono va sottoposto, a pena espiata, alla misura di sicurezza dell'assegnazione ad una casa di lavoro, per la durata di un anno ed a quella della liberta' vigilata, per un tempo non inferiore a tre anni.

Ai sensi dell'art.6 D.P.R. 16.12.1986 N.865, va disposto il condono di anno 1 di reclusione.

Lo Iacono Giovanni

Lo Iacono Giovanni e' stato rinviato a giudizio, per rispondere dei reati di cui ai capi 1, 10, 13 e 22.

La ricognizione critica degli elementi di prova, emersi a suo carico, giustifica l'affermazione della sua responsabilita' penale, per i delitti di associazione per delinquere (capo 1) e associazione per delinquere di tipo mafioso (capo 10).

Invero, l'imputato e' stato indicato da Buscetta Tommaso, come il terzo dei fratelli Lo Iacono, appartenente alla famiglia di Corso dei Mille (Vol.124 Bis f.450153-450154).

Tale dichiarazione ha trovato conferma nelle rivelazioni di Contorno Salvatore, il quale, dopo avere parlato dei fratelli, Lo Iacono Pietro e Lo Iacono Andrea, segnalandone la "famiglia" di appartenenza, ha concluso affermando che vi era inoltre un terzo fratello, Lo Iacono Giovanni, anch'egli qualificato come "uomo d'onore, di cui pero' non conosceva la "famiglia" mafiosa d'inserimento.

Precisava che il figlio di quest'ultimo, genero di Di Maggio Giuseppe, era anch'egli "uomo d'onore" (Vol.125 f.456570).

Tali frequenti richiami a relazioni di parentela, sottoposti ad attenta verifica, hanno permesso di identificare il soggetto, indicato nelle dichiarazioni dei "pentiti", con l'imputato.

Inoltre, adeguati riscontri, sull'appartenenza del Lo Iacono a "Cosa Nostra", sono stati forniti dalle indagini bancarie.

E' emerso, infatti, che Fazio Salvatore e Inchiappa G.Battista, noti mafiosi della cosca di Corso dei Mille, hanno emesso, nel 1980, numerosi assegni, pervenuti all'imputato, mediante il fratello Lo Iacono Andrea, e cio' costituisce una chiara conferma dei legami del Lo Iacono con l'organizzazione criminosa.

L'imputato, sia negli interrogatori che in un memoriale inviato alla Corte, ha protestato la sua innocenza, asserendo di non conoscere Buscetta e Contorno e precisando i suoi rapporti di esclusiva natura commerciale con i propri fratelli, Lo Iacono Pietro e Lo Iacono Andrea.

In ordine agli assegni di cui alle indagini bancarie, ha precisato che quelli contestatigli da

Fazio Salvatore avevano come causale alcuni acquisti di marce, effettuati da questi, nel suo negozio.

Le difese dell'imputato appaiono, a giudizio della Corte, inidonee ad inficiare riscontri precisi e circostanziati quali quelli emersi dalle dichiarazioni dei "pentiti" e dagli accertamenti bancari.

Tali elementi dimostrano univocamente l'inserimento del Lo Iacono nell'associazione criminale, di cui, peraltro, erano esponenti di spicco i suoi fratelli e conseguentemente la sua responsabilita' per i delitti di cui ai capi 1 e 10.

Per quanto concerne i reati connessi al traffico degli stupefacenti, deve rilevarsi che non sussistono elementi sufficienti atti a sostenere un giudizio di responsabilita'.

Se, infatti, l'appartenenza dell'imputato alla "famiglia" di Corso dei Mille e lo svolgimento da parte di quest'ultima di un'intensa attivita' nel traffico di droga sono per se' un indice del coinvolgimento del Lo Iacono in tale commercio; la mancanza di episodi specifici, che avvalorino con maggiore efficacia tale ultima ipotesi, non consente di pervenire con la necessaria sicurezza all'affermazione della colpevolezza dell'imputato.

Lo stesso deve essere, pertanto assolto dai reati di cui ai capi 13 e 22, per insufficienza di prove.

Per la determinazione della pena, deve precisarsi che i reati previsti dai capi 1 e 10, sono avvinti dalla continuazione, perche' commessi in esecuzione di un medesimo disegno criminoso.

Pertanto, ritenuto piu' grave il reato di cui all'art.416 Bis, il Lo Iacono va condannato, ex art.81 C.P., alla pena unica di anni 7 di reclusione (pena base art.416 Bis = anni 6 di reclusione + mesi 2 per art.112 N.1 C.P. = anni 6 e mesi 2 + mesi 10 per art.81 cpv. = anni 7 di reclusione), oltre al pagamento delle spese processuali.

Alla condanna conseguono l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e legale durante l'espiazione della pena.

In considerazione del notevole livello di pericolosita' sociale manifestato dall'imputato, questi va sottoposto, a pena espiata, alla misura di sicurezza dell'assegnazione di una casa di lavoro per la durata di un anno ed a quella della liberta' vigilata per un tempo non inferiore a 3 anni.

Ai sensi dell'art.6 e segg. D.P.R. 685/1986, va disposto il condono di anni 1 di reclusione.

Lo Iacono Pietro

Lo Iacono Pietro e' stato rinviato a giudizio per rispondere dei reati di cui ai capi 1, 10, 14, 22, nonche' per quelli indicati ai capi da 81 a 89, da 91 a 105, da 115 a 123, da 131 a 133, da 135 a 140 da 145 a 151, da 169 a 172, ascrittigli come in epigrafe.

In questa sede verra' esaminata la posizione dell'imputato in ordine ai reati di associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso (capi 1 e 10) e di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e di traffico di stupefacenti (capi 13 e 22).

Per gli altri reati si rinvia, invece, alla parte della sentenza che se ne occupa.

L'analisi delle risultanze processuali giustifica pienamente l'affermazione della responsabilita' dell'imputato, per i reati, oggetto della presente trattazione.

Lo Iacono Pietro e' stato indicato da Calzetta Stefano come il capo

dell'organizzazione criminosa che controllava la zona circostante la stazione centrale, ivi compresa via Roma, via Lincoln e via Maqueda (Vol.11 f.402853).

Il Calzetta ha proseguito definendo l'imputato come boss dello stesso calibro degli Spadaro (Vol.11 f.402879) ed ha precisato di conoscerlo personalmente perche' in qualche occasione lo aveva visto da Carmelo Zanca, il quale faceva recuperare all'imputato refurtive che a questi interessavano, dato che il Lo Iacono, che presiedeva al racket del "pizzo" nella zona della stazione, doveva tenere i commercianti di tale luogo, indenni dai furti (Vol.11 f.402895).

In un'occasione, addirittura, l'imputato richiese l'intervento di Vernengo Pietro per identificare gli autori di un furto nella sua zona e per ottenere il recupero della merce sottratta (F.P. di Calzetta f.221047).

Il "pentito" ha, quindi, riferito che i buoni rapporti con gli Zanca furono cementati da un convito organizzato dal Lo Iacono, presso il noto locale "Sir John" (per l'occasione chiuso al pubblico) allietato dai comici Franchi Franco e Ingrassia Ciccio (Vol.11 f. 402895).

Il Calzetta ha, inoltre, precisato che l'imputato aveva come principale collaboratore Lo Verde Giovanni e come persone di fiducia Di Pasquale Giovanni, Corona Orazio, Mistretta Rosario (Vol.11 f.402854).

Tali dichiarazioni hanno trovato puntuale riscontro.

In merito al rapporto con Lo Verde, deve rilevarsi che non solo l'imputato ha ammesso di esserne stato il padrino di cresima, ma i due sono stati sorpresi il 19 ottobre 1981, a seguito di una irruzione della Polizia in una villa di via Valenza, mentre partecipavano ad una riunione con appartenenti di primo piano dell'associazione criminosa come Capizzi Benedetto, Vernengo Ruggero, Gambino Giuseppe, Pullara' Giovan Battista ed altri.

Per tale episodio, emblematico del ruolo esercitato dal Lo Iacono, specie se si pensa che l'incontro era finalizzato a mettere a punto le successive strategie della c.d. "guerra di mafia", nell'organizzazione criminale, sono stati entrambi condannati dalla Corte di Appello di Palermo (Vol.210 f.505743).

La collaborazione con Di Pasquale, Corona e Mistretta, e' stata confermata dal teste Bruno Felice il quale ha dichiarato di aver saputo che gli stessi erano vicini al Lo Iacono (Vol.90 f.440778)

Un altro teste Federico Antonino, ha invece segnalato l'intervento autorevole di questi su Vaglica Salvatore, perche' non frequentasse amicizie pericolose (Vol.... f.437598).

Ulteriori elementi probatori, in ordine alla posizione dell'imputato in "Cosa Nostra", sono stati forniti da Buscetta Tommaso (Vol.124 f.450252; 450001; 450004; 450042; 450048; 450049; 450098; 450099; Vol 124 bis f.450135; 450136; 450150; 450151; 450152; 450158; 450241).

Quest'ultimo ha narrato che il Lo Iacono, vicario di Bontate Stefano nella "famiglia" di S.Maria di Gesu', assunse, dopo l'uccisione del suo capo, la "reggenza" insieme ad uno dei Pullara'.

Ha riferito il "pentito" che fu proprio l'imputato a recarsi in visita da Bontate, per gli auguri di compleanno, e ad avvertire i killers, tramite Lucchese Giuseppe, della prossima uscita del boss.

Dopo l'uccisione di questi, il Lo Iacono organizzò un incontro con Teresi Girolamo e i due D'Agostino per discutere dei problemi sorti, a causa della morte del Bontate.

Da tale incontro solo uno dei D'Agostino si salvò, per non avere accettato l'invito, mentre gli altri due partecipanti non tornarono vivi.

Il contrasto tra Lo Iacono e Bontate Stefano era nato a causa della posizione dell'imputato, che aveva preso le difese di Bontate Giovanni nei dissidi con il fratello.

Le notizie fornite dal Buscetta sono attendibili, in considerazione della sua salda amicizia con Bontate, che con lui si confidava, e degli ottimi rapporti con lo stesso imputato, testimoniati dal fatto che questi non pretese pagamento per un corredo acquistato dalla figlia del "pentito" (in quel periodo, detenuto), prossima alle nozze.

Tale episodio è confermato da Buscetta Felicia, nella sua deposizione al G.I. (Vol.134 f.459312 e segg.).

La conferma delle affermazioni del Buscetta è venuta dalle rivelazioni di Contorno Salvatore,

appartenente alla "famiglia" di S.Maria di Gesu', il quale oltre a ribadire il ruolo di "reggente" della cosca, assunto dal Lo Iacono (Vol.125 f.456550), ha rivelato le confidenze fattegli dall'imputato durante un incontro con lui avuto nel carcere di Ascoli Piceno.

Tale incontro, dettagliatamente descritto dal Contorno, appare verosimile tenuto conto della documentazione pervenuta dal suddetto penitenziario, che attesta che i due consumarono un pasto insieme, il 26 giugno 1984 (Vol.19/G f.023967).

In tale occasione l'imputato riferi' al "pentito" di non aver potuto far nulla per Teresi Girolamo, poiche' questi, incontrandosi con Inzerilo Salvatore, non dava piu' affidamento (Vol.125 f.456651).

L'appartenenza del Lo Iacono ai vertici di "Cosa Nostra" anche dopo il suo arresto, ed all'interno della struttura carceraria, e' stata affermata da Coniglio Salvatore il quale ha riferito che l'imputato veniva additato da tutti i mafiosi reclusi come l'"uomo della pace", incaricato di dirimere eventuali conflitti tra le cosche e di tenere addirittura i contatti con i "bosses" americani.

Il Lo Iacono godeva di ampia liberta' di movimenti e cosi' pure Bontate Giovanni, divenuto suo figlioccio durante la detenzione.

Il Coniglio ha dichiarato che i particolari gli sono stati narrati da un altro detenuto Fasone Mimmo, che faceva il barbiere alla VIII^a sezione.

Quest'ultimo al dibattimento ha negato di conoscere il Coniglio, ma cio' appare facilmente comprensibile, dato che all'interno del carcere la vendetta nei suoi confronti sarebbe stata spietata.

Tuttavia, le affermazioni del Coniglio appaiono ugualmente fondate, per via del riscontro loro fornito da Anselmo Salvatore, il quale ha riferito che Lo Iacono Pietro svolgeva all'Ucciardone le funzioni di "paciere", tenendo a bada le sezioni e riducendo alla ragione i giovani piu' turbolenti" (Vol.134 f.459492).

Alla luce di quanto sinora esposto ed in particolare delle concordanti dichiarazioni dei numerosi testi d'accusa, tutte precise, circostanziate, univoche nel tratteggiare il ruolo di spicco esercitato dal Lo Iacono nell'organizzazione criminale, appare evidente la responsabilita' dell'imputato pe i delitti di cui ai capi 1 e 10.

Le proteste di innocenza del Lo Iacono, sia in istruttoria che all'interrogatorio dibattimentale, i pretesti da egli addotti a giustificazione dei rapporti con personaggi notoriamente mafiosi, la pertinace negazione di conoscere alcuni di essi, costituiscono mero espediente difensivo diretto ad occultare la verita'.

Ne' convincono le argomentazioni della difesa, dirette a screditare l'attendibilita' dei pentiti, che nel caso in esame sono numerosi ed esprimono versioni pressocche' concordanti e di difficile confutazione.

Venendo adesso all'analisi della posizione dell'imputato in ordine ai reati di cui ai capi 13 e 22, deve evidenziarsi come anche riguardo a tali imputazioni, la sua responsabilita' emerga nettamente.

Invero, a parte l'accertata preminenza in una "famiglia" mafiosa, il cui coinvolgimento nel traffico degli stupefacenti e' ben noto, (Vol....f.450252); e' stato lo stesso Buscetta Tommaso ad indicare il Lo Iacono, come uno dei piu' attivi trafficanti di eroina (Vol.... f.450252).

Tali dichiarazioni sono state ulteriormente suffragate dagli esiti degli accertamenti bancari, che hanno posto in rilievo i rapporti tra l'imputato e noti trafficanti come Barbarossa Nunzio ed Enea Antonio.

Gli elementi probatori indicati, consentono quindi di affermare con certezza la responsabilita' dell'imputato, anche per tali reati.

Per quanto concerne la determinazione della pena, si rileva che i reati di cui ai capi 1 e 10, sono da ritenersi avvinti tra loro dal vincolo della continuazione, poiche' commessi in esecuzione di un medesimo disegno criminoso.

Analoga considerazione va formulata per i reati di cui ai capi 13 e 22.

Posto, pertanto, che i reati piu' gravi sono rispettivamente quelli di cui ai capi 10 e 22 della rubrica, la pena dovra', ex art.81 cpv., stabilirsi in base a quella prevista per questi ultimi.

Cio' premesso, per i delitti di cui ai capi 1 e 10, il Lo Iacono, ritenute sussistenti le circostanze aggravanti di cui all'art.416 Bis II comma, IV e VI comma, C.P. e quella di cui all'art.7 L.575/1965; va condannato alla pena unica di anni 8 di reclusione (pena base per art.416 Bis I e IV comma, anni 5 di reclusione + un terzo per VI comma = anni 6 e mesi 8 + mesi 2 per art.112 N.1, C.P. = anni 6 e mesi 10 + mesi 2 ex art.7 L.575/65 = anni 7 + anni 1 per art.81 cpv. = anni 8 di reclusione).

Per i delitti di cui ai capi 13 e 22, escluse le aggravanti di cui all'art.74 N.5 e II cpv. L.685/75, non ricorrendone i presupposti, l'imputato deve essere condannato alla pena unica di anni 10 di reclusione e lire 160.000.000 di multa (pena base artt.71 e 74 N.2 e I cpv. = anni 4 e lire 60 milioni di multa + un terzo art.74 N.2 = anni 5 e mesi 4 e lire 80 milioni di multa + un mezzo art. 74 I cpv. = anni 8 e lire 120 milioni di multa + art.81 cpv. = anni 10 e lire 160 milioni di multa).

Poiche', ai sensi dell'art.73 C.P., su tali pene deve essere operato il cumulo materiale, il Lo Iacono va condannato, in virtu' di cio', alla pena complessiva di anni 18 di reclusione e lire 160 milioni di multa, oltre al pagamento delle spese processuali.

Alla condanna conseguono l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e legale, durante l'espiazione della pena.

In considerazione della sua pericolosita' sociale, il condannato va sottoposto, a pena espiata, alle misure di sicurezza dell'assegnazione ad una casa di lavoro per la durata di un anno e della liberta' vigilata per un tempo non inferiore a 3 anni.

Per quanto concerne gli altri reati di omicidio contestati all'imputato il predetto va assolto dai capi N.81, 82, 89, 91, 101, 102, 103, 104 e 105, per insufficienza di prove.

Lombardo Giovanni

Lombardo Giovanni e' stato rinviato a giudizio per rispondere dei delitti di associazione per delinquere, associazione per delinquere di tipo mafioso, associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, traffico di stupefacenti, rispettivamente ascrittigli ai capi di imputazione di cui ai numeri 1, 10, 13 e 22 dell'epigrafe.

L'appartenenza dell'imputato all'associazione mafiosa e il suo inserimento nel traffico della droga sono stati affermati da Contorno Salvatore, che ha indicato il Lombardo, cognato dei Buffa per averne sposato una sorella, come legato alla "famiglia" di Ciaculli e titolare di una cartolibreria nella locale via dei Picciotti, nei pressi del bar gestito dai cognati (Vol.125 f.455663).

Dello stesso Lombardo, Calzetta Stefano ha riferito che egli forma con i Buffa un unico gruppo, facente capo a Zanca Carmelo, di cui l'imputato e' pure cognato.

Gli accertamenti bancari hanno confermato l'esistenza di rapporti non solo familiari, ma anche di natura patrimoniale con i cognati Buffa e Zanca.

Probanti in tal senso sono gli assegni tratti dal Lombardo sul proprio conto corrente presso la Cassa di Risparmio succ.24 di Palermo a favore degli stessi.

Tali assegni sono stati, tuttavia, giustificati dall'imputato sulla base di generiche difficoltà economiche.

Ulteriore riscontro dei rapporti con Zanca Carmelo e' costituito da un assegno di 5 milioni emesso dallo stesso Zanca il 20 giugno 1979 (Vol.137/R f.093929), assegno, che per entita' e data non e' riconducibile al prestito che l'imputato ha affermato in dibattimento di avere ottenuto dal cognato.

Un altro assegno (Vol.16/G f.021855) di lire 10 milioni risulta emesso dal coimputato Russo Domenico a favore del Lombardo ed altro ancora dall'amministratore unico della "Lara Costruzioni s.p.a." (Vol.16/G f.021884),, Muratore Salvatore, imputato di appartenenza ad associazione mafiosa nello stralcio di questo procedimento.

Numerosi assegni, inoltre, sono stati tratti dal Lombardo sul suo conto corrente a favore di Federico Domenico, Oliveri Giovanni, socio di Buffa Vincenzo e, infine, di Tinnirello Gaetano.

Riguardo ad essi, le giustificazioni addotte dall'imputato circa la necessita' di eseguire lavori edili di ristrutturazione e di acquistare i relativi materiali non possono comunque valere ad escludere l'esistenza di rapporti dell'imputato con imprese legate all'ambito mafioso.

Nel dibattito, tuttavia sono emersi altri elementi che ponendosi in contrasto con quelli finora esposti insinuano il dubbio sulla penale responsabilita' dell'imputato.

Infatti, le dichiarazioni concordi dei coimputati Lombardo Giovanni e La Mantia Gaspare hanno rivelato che gli assegni emessi reciprocamente tra i due trovavano giustificazione in un prestito ottenuto dal primo in occasione di transitorie difficolta' economiche.

E' inteso, inoltre, che gli assegni a favore dei fratelli Argano non sono a firma dell'imputato, ma di altro Lombardo Giovanni come affermato dallo stesso Argano Filippo.

Errata e', poi peraltro, risultata l'indicazione dell'imputato quale invitato alle nozze Corrao-Savoca, cui, com'e' noto, parteciparono i piu' rappresentativi esponenti della mafia palermitana, poiche', invero, nella lista degli invitati figura tal Lombardo Iano, identificato per il coimputato Lombardo Sebastiano.

Le dichiarazioni di Contorno Salvatore circa la qualita' di autotrasportatore dell'imputato sono state, inoltre, smentite dal fatto che il Lombardo, privo della relativa patente di guida, dovette ben presto vendere un autocarro che aveva acquistato, non avendo potuto reperire un autista.

Anche la circostanza sintomatica riferita da Contorno circa le minacce esercitate dall'imputato insieme ai cognati Buffa, gestori di un bar limitrofo alla cartoleria dell'imputato, ai danni di un modesto venditore di arancine della zona, risulta contraddetta dal fatto che i Buffa non si occuparono mai di tale bar, gestito, invece, da Pace Stefano per un breve periodo e , comunque, in epoca anteriore al suo matrimonio con una sorella di costoro.

Infine, incerto e' risultato l'esito delle due perizie disposte sulla firma "Lombardo

Giovanni", apposta in girata sull'assegno di 10 milioni emesso il 19 luglio 1979 a favore di Lombardo Giovanni, da Barbarossa Nunzio, noto faccendiere di Zaza Michele.

Infatti, la prima perizia d'ufficio ha affermato che la girata in questione e' opera grafica dell'imputato (Vol.19/G f.023987) ed, invece, la seconda perizia disposta lo ha escluso (Vol.29 ter f.051662).

Pertanto, da tale assegno non puo' trarsi la prova dei rapporti dell'imputato con Barbarossa.

Per tali motivi non essendo emerse, a giudizio della Corte, prove sufficienti dell'appartenenza di Lombardo all'associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso, si ritiene di dover assolvere l'imputato da tali imputazioni per insufficienza di prove.

Poiche', inoltre, nessuna prova si e' rinvenuta del coinvolgimento dell'imputato nel traffico di stupefacenti, a giudizio della Corte, lo stesso va assolto dai reati di cui ai capi 13 e 22 per non aver commesso il fatto.

Lombardo Sebastiano

Lombardo Sebastiano e' stato rinviato a giudizio per rispondere dei delitti di associazione per delinquere (capo 1), di tipo mafioso (capo 10), associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (capo 13), traffico di stupefacenti (capo 22).

L'imputato e' stato indicato da Calzetta Stefano, quale gestore della sala per trattenimenti "Happy Days", ove gli associati erano soliti riunirsi (Vol.180 f.402905).

Lo stesso Calzetta ha riferito, inoltre, al P.M. di Belluno che Lombardo Sebastiano insieme ai fratelli era coinvolto nel traffico della droga, di cui la gestione del locale costituiva solo un paravento.

Anche Sinagra Vincenzo (Vol.1/F f.012077) ha indicato come appartenente alla mafia il proprietario, dal cognome Lombardo, di una sala per trattenimenti nella zona di Roccella.

Egli ha aggiunto, inoltre, di aver visto questo Lombardo in compagnia di Caruso Vincenzo al Bar di S.Lorenzo.

Significativa risulta inoltre, la presenza del nome "Lombardo Iano", con evidente riferimento a Lombardo Sebastiano, nella lista degli invitati alle nozze Corrao-Savoca, cui, come e' noto, parteciparono i piu' rappresentativi esponenti delle cosche palermitane (Vol.10 f.402788).

Tale circostanza, tuttavia, non pare possa da sola costituire adeguato riscontro delle dichiarazioni di Calzetta e Sinagra; dichiarazioni, peraltro, di per se stesse non univoche.

Va osservato,, infatti, che mentre il Calzetta si e' genericamente riferito al locale dell'imputato, quale luogo di ritrovo di "uomini d'onore", un preciso collegamento con l'associazione mafiosa e' stato indicato dal solo Sinagra, che, tuttavia, non ha interamente identificato l'affiliato dell'organizzazione, limitandosi a riferire solo il cognome "Lombardo".

Quanto, infine, alla partecipazione dell'imputato alle nozze Calcagno-Tagliavia, (si ricordi che il Calcagno e' un noto pregiudicato) si e' accertato, in dibattimento, che il relativo rinfresco nuziale si tenne nel locale gestito dall'imputato, sicche' la sua presenza e' giustificata dall'attivita' esercitata.

Pertanto, anche da tale circostanza non puo' trarsi un decisivo elemento di riscontro delle suesposte risultanze processuali.

Tutto cio' premesso, poiche', a giudizio della Corte, il complesso degli elementi probatori non consente di affermare con sufficiente certezza la responsabilita' del prevenuto in ordine ai delitti di cui ai capi 1 e 10, egli va assolto dagli stessi per insufficienza di prove

Infine, con riguardo all'inserimento dell'imputato nel traffico di stupefacenti, va rilevato che tale partecipazione e' stata genericamente riferita dal solo Calzetta, senza che lo stesso fosse in grado di citare un solo episodio caduto sotto la sua percezione.

Pertanto, coerentemente con i criteri di valutazione adottati dalla Corte in relazione alle dichiarazioni del Calzetta (v. cap.I), ritenute attendibili solo quando riferisce fatti e non quando si lascia andare ad affermazioni prive di riscontro, l'imputato va assolto dai delitti di cui ai capi 13 e 22 dell'epigrafe per non aver commesso il fatto.

Lo Meo Costantino

Lo Meo Costantino e' stato rinviato a giudizio per rispondere dei reati di cui ai capi 1 e 10 dell'epigrafe.

In seguito agli accertamenti condotti dai Carabinieri di Ales e Gonnosno', il Lo Meo venne denunciato unitamente a Randazzo Salvatore, Puccio Pietro e Bonanno Francesco, per avere organizzato e reso possibile la fuga dai luoghi di loro obbligata dimora di Madonia Giuseppe, Puccio Vincenzo e Bonanno Armando, questi ultimi rispettivamente fratello e zio dei predetti Pietro e Francesco (Rapporto del 29 luglio 1983 Vol.8/L f.034705 e Rapporto del 7 febbraio 1984 Vol.8/L f.034516).

I tre dimoranti obbligati, riconosciuti "Killers" del capitano Basile Emanuele con sentenza della Corte di Assise di Appello di Palermo che il 24 Ottobre 1984 li ha condannati all'ergastolo, nel processo di primo grado erano stati assolti per insufficienza di prove con sentenza della Corte di Assise del 31 Marzo 1983.

Contestualmente con ordinanza del 17 Marzo 1983, i tre erano stati scarcerati per decorrenza dei termini di custodia cautelare e pertanto, ai sensi del combinato disposto di cui agli art.272 e 282 C.P.P., era stato loro imposto l'obbligo di dimora nei Comuni di Asuni (il Puccio)), Sini (il Bonanno) ed Allai (il Madonia), tutti in provincia di Oristano.

Il 14 Aprile 1983 il comandante della stazione CC. di Gonnosno', il comandante della Stazione di Samugheo nonche' i Carabinieri della stazione di Asuni, constatavano la contemporanea scomparsa dei tre dimoranti dai rispettivi luoghi di obbligata dimora (Vol.8/L f.034707).

Le indagini immediatamente avviate consentivano di accertare che nei giorni immediatamente precedenti al 13 Aprile 1983, ed anche in tale data, era stata notata da alcuni testimoni del luogo, la presenza nella zona di quattro soggetti identificati in Puccio Pietro, Lo Meo Costantino, Randazzo Salvatore e Bonanno Francesco (Vol.8/L f.034519).

Secondo i Carabinieri di Ales e Gonnosno', tutti i predetti, come dimostrato dai loro intensi spostamenti fra i Comuni di Asuni, Allai e Sini e dai

frequenti contatti avuti con i tre dimoranti, altri non erano che gli emissari dell'organizzazione criminale di appartenenza del Puccio, del Bonanno e del Madonia, inviati in Sardegna per organizzarne ed attuarne la fuga.

Colpiti tutti da mandato di cattura N.280/84 del 16 Agosto 1984 (Vol.8/L f.034620), il Bonanno rimaneva latitante, mentre gli altri, tratti in arresto, si protestavano innocenti.

Il Puccio sosteneva di essersi limitato a far visita al fratello, presso cui aveva accompagnato la cognata ed i nipoti.

Il Randazzo ed il Lo Meo dichiaravano di avere fatto visita al solo Bonanno, vecchio amico del Randazzo.

Il Lo Meo, in particolare, ha fornito giustificazioni assolutamente inattendibili sui motivi della sua trasferta in Sardegna.

Egli ha sostenuto che, nell'Aprile 1983, dovendosi recare per ragioni di lavoro ad Arezzo aveva deciso di fare il viaggio insieme al Randazzo, il quale a sua volta doveva recarsi a Pisa.

All'atto della partenza, pero', il Randazzo gli avrebbe proposto di prendere la nave per Cagliari, ove voleva recarsi per rendere visita ad una persona di sua conoscenza.

Il Lo Meo avrebbe appreso dal Randazzo che si trattava di uno degli imputati dell'omicidio del capitano Basile soltanto appena giunto a Cagliari (Vol.8/L f.243820).

Le dichiarazioni fornite da tutti i coimputati, oltre che intrinsecamente poco credibili, sono risultate completamente smentite dalle deposizioni testimoniali raccolte e confutate dagli accertamenti espletati dai Carabinieri.

Risulta, infatti, che il 10 Aprile 1983 Bonanno Francesco e Puccio Pietro, il quale ha sempre negato di avere incontrato l'altro in Sardegna, si recarono assieme presso l'agenzia "Pinna" di Cagliari per noleggiare una autovettura (Vol.8/L f.034524).

Il 12 aprile 1983 la teste Pajewski Margaret noto' in Allai parcheggiata dinanzi alla casa ove alloggiava Madonia Giuseppe, la Peugeot verde con la quale il Randazzo ed il Lo Meo hanno sempre sostenuto di essersi recati a trovare solo Bonanno Armandoin Sini (Vol.8/L f.111 e 157).

I testi Musu Giuseppe e Musu Giovanni (Vol.8/L f.50 e 156) videro in Allai una

persona successivamente riconosciuta in Lo Meo Costantino, mentre la stessa Pajewski, altresì, noto' recarsi nello stesso lasso di tempo in casa del Madonia un individuo giunto a bordo di una Fiat 127 rossa targata MI, che, secondo gli accertamenti condotti dai Carabinieri era stata noleggiata proprio il 12 Aprile da Puccio Pietro, il quale, invece, ha decisamente negato di avere incontrato in Sardegna persone diverse dal fratello Vincenzo.

Secondo il teste Melis Paolo (Vol.8/L f.49 e 155) il Randazzo ed il Lo Meo, sempre a bordo della solita Peugeot, si recarono a trovare Puccio Vincenzo in Asuni pochi giorni prima della sua fuga ed e', pertanto, così' ampiamente dimostrato che i due incontrarono in Sardegna tutti e tre i dimoranti obbligati e non soltanto il Bonanno, come hanno cercato di far credere, risibilmente giustificando i loro vorticosi giri tra i tre paesini sardi con la necessita' di acquistare della buona carne.

Il 12 Aprile 1983 Cau Luigi incontra insieme a Sini il Lo Meo, il Randazzo Francesco e Bonanno Armando e quest'ultimo gli presenta il Randazzo come suo suocero.

L'indomani reincontra le stesse persone che lo salutano dicendogli che stanno accingendosi a partire (Vol.8/L f.52 e 156).

Con Bonanno Francesco e gli altri fu visto insieme il Lo Meo anche da Sanna Maria Paola, alla quale fu detto che tutti, tranne Bonanno Armando, si accingevano a ripartire per la Sicilia e non per la Toscana, ove il Randazzo ed il Lo Meo hanno sempre sostenuto essere diretti.

Il 13 Aprile 1983 alle ore 9,50 il Maresciallo Cangia' Giovanni, comandante della Stazione Carabinieri di Gonnosno', procede in Sini al controllo della solita Peugeot verde di Randazzo Salvatore, che la conduce portando a bordo Bonanno e il Lo Meo.

Il Bonanno, cosi' come aveva gia' fatto con il teste Cau Luigi, gli presenta il Randazzo come suo suocero.

Sempre il 13 Aprile, poche ore prima che il Puccio Vincenzo facesse scomparire le sue tracce, Bonanno Francesco si reca a trovarlo in Asuni e viene notato in casa del primo da Melis Paolo (Vol.8/L f.48).

La stessa sera, verso le ore 21, giunge in Allai dinanzi alla casa di Madonia Giuseppe e viene notata da Pajewski Margaret (Vol.8/L f.11) un'auto di colore bianco targata Roma, condotta dalla stessa persona che la teste aveva già visto il giorno prima giungere a bordo di una Fiat 127 rossa targata MI.

Si tratta di Puccio Vincenzo che, secondo gli accertamenti condotti dai Carabinieri, aveva noleggiato in Cagliari, presso l'autonoleggio Italia, detta auto bianca targata Roma, alle ore 11 del 13 Aprile 1983, ancor prima di restituire, alle ore 11,05 dello stesso giorno, la Fiat 127 rossa targata MI.24476P.

Il Puccio, che ovviamente ha negato di essersi mai recato in Allai presso il Madonia, ha cercato di dare spiegazione di questo sospetto cambio di autovetture, sostenendo di essersi recato all'aeroporto di Cagliari con la cognata ed i nipoti, per riportarli a Palermo; di essersi accorto di avere dimenticato presso il fratello Vincenzo alcuni prodotti tipici sardi da portare in Sicilia e di avere deciso di tornare indietro a riprenderli; di non avere potuto riutilizzare allo scopo la prima delle autovetture nolleggiate (la Fiat rossa) perché l'aveva

gia' restituita e non era piu' disponibile e di averne pertanto noleggiato altra (la Fiat bianca), a bordo della quale era tornato a Sini, dove aveva preso i formaggi, ed era poi rientrato a Cagliari senza riuscire a prendere in tempo l'aereo per Palermo, sicche'dopo avere trascorso la notte in autovettura, l'aveva riconsegnata l'indomani.

La versione dei fatti fornita dall'imputato e' pero' palesemente menzognera, non soltanto perche' smentita dalla teste Pajewski, che vide il Puccio in Allai quella sera a bordo dell'auto bianca, ma anche perche' quest'ultima risulta noleggiata in orario precedente a quello della riconsegna della Fiat rossa.

Inoltre, il percorso di andata e ritorno da Cagliari ad Asuni non supera, secondo le stesse dichiarazioni del Puccio i 200 chilometri, mentre la Fiat bianca targata Roma risulta averne percorso ben 495.

E' certo, pertanto, che a bordo di tale auto, dopo avere simulato la sua partenza da Cagliari ed essersi sbarazzato della Fiat rossa, gia' per troppo tempo utilizzata e quindi in grado di dare nell'occhio, Puccio Pietro rientro'

precipitosamente in Asuni ed Allai, prelevando il fratello ed il Madonia e presumibilmente anche in Sini, per prelevare il Bonanno, e li condusse in imprecisata localita' a circa 100 chilometri di distanza.

Rientro' quindi in Cagliari, dopo aver cosi' percorso circa il doppio della distanza occorrente per il tragitto Cagliari-Asuni e ritorno', avendo compiuto interamente la sua missione, che era palesemente quella di consegnare i tre fuggitivi ad altri complici che li attendevano.

Quanto all'identita' di tre di tali complici non sembra possano esserci dubbi.

Il 12 e 13 Aprile , come gia' esposto, anche Bonanno Francesco, Randazzo Salvatore e Lo Meo Costantino erano nella zona e non certo per casuale coincidenza.

I tre fuggitivi, per concordare momento e modalita' della fuga, dovettero mantenere tra loro stretti contatti nei giorni immediatamente ad essa precedenti e non si vede quale altro tramite possano avere avuto se non proprio quello fornito dal Puccio, dal Bonanno, dal Randazzo e dal Lo Meo, che in quei giorni furono notati recarsi piu' volte, e solo essi, in Allai, Asuni e Sini presso i tre dimoranti obbligati.

Il fatto poi, che Randazzo Salvatore abbia cercato di tenere celata in Sardegna la sua identita', facendosi passare per il suocero del Bonanno, che lo stesso Randazzo, il Lo Meo e Bonanno Francesco abbiano ostentatamente fatto credere che il 13 Aprile stavano recandosi a salutare persone che avevano appena intraviste e che, infine, tutti e tre e Puccio Pietro abbiano fornito dei loro movimenti versioni spudoratamente menzognere, conferma l'assunto accusatorio e li inchioda alle loro responsabilita', che tuttavia non sono state del tutto configurate nelle contestazioni di cui al mandato di cattura N.280/84 del 16 Agosto 1984.

Detto provvedimento riguarda anche Bonanno Armando, Puccio Vincenzo e Madonia Vincenzo, ai quali oltre al reato di associazione per delinquere risulta contestato il reato di cui agli art.3 e 9 L.N.1423/1965 e art.10 L.646/1982, per essersi allontanati dai luoghi di rispettiva dimora obbligata.

Senonche' le succitate norme prevedono il caso di trasgressione agli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale di pubblica sicurezza (misura di prevenzione), mentre al Puccio, al Bonanno ed al

Madonia era stato imposto con l'ordinanza di scarcerazione del 17 Marzo 1983 uno degli obblighi (processuali) di cui al'art.282 C.P.P., la cui trasgressione non da' luogo ad una autonoma figura di reato, bensì', comporta ai sensi dell'art.272 C.P.P. l'obbligatoria emissione di nuovo mandato di cattura.

Ed infatti i predetti Puccio, Bonanno e Madonia sono stati prosciolti dalla contestazione di cui alla lettera b) del mandato N.280/84 perche' il fatto non e' preveduto dalla legge come reato.

Da tali considerazioni consegue che anche la contestazione al Lo Meo, al Puccio, al Randazzo, ed al Bonanno del reato di favoreggiamento di cui all'art.378 C.P. si configura giuridicamente errata per insussistenza del reato presupposto.

Deve inoltre precisarsi che quand'anche tale reato fosse ipotizzabile, bisognerebbe tenere presente la distinzione, netta sul piano concettuale, tra la condotta integrante il reato di favoreggiamento, sia pure nell'interesse di uno o piu' membri di una associazione mafiosa, come tra l'altro e' espressamente previsto dall'art.378 I cpv. C.P., e la condotta integrante il reato di associazione per delinquere (sia semplice che di tipo mafioso).

Ed, infatti, mentre la condotta tipica del reato di favoreggiamento si risolve nell'aiuto rivolto a taluno al fine esclusivo di consentirgli di eludere le investigazioni dell'Autorita' o di sottrarsi alle ricerche di questa, nel reato associativo il contributo causale del singolo e' sempre consapevolmente rivolto alla realizzazione degli scopi generali dell'ente e non nell'esclusivo interesse di alcuno dei suoi membri.

Ed ancora si aggiunge che, in ogni caso, la contestazione del reato di favoreggiamento non sarebbe stata giuridicamente possibile nei confronti del Puccio e del Bonanno per l'operabilita' nei loro confronti della scriminante di cui all'art.384 C.P.

Cio' premesso, non esiste alcun dubbio sul fatto che il Lo Meo, il Puccio, il Randazzo ed il Bonanno debbano correttamente rispondere dei reati di cui agli art.416 e 416 bis C.P., ad essi regolarmente contestati con successivo mandato di cattura N.323 del 29 Settembre 1984, e per i quali sono stati rinviati a giudizio di questa Corte.

Invero, la fuga dei tre "Killers" del capitano Basile dalla Sardegna, attuata contemporaneamente e

con modalita' tali da destare vasta ripercussione nella opinione pubblica, cosi' come non fu per certo una isolata iniziativa di ciascuno dei tre pregiudicati, i quali agirono in perfetta sintonia, non avrebbe potuto essere organizzata e portata a termine se non con l'intervento delle organizzazioni criminali di appartenenza dei fuggitivi, con l'impiego di notevoli somme di denaro e la predisposizione e i mezzi materiali ed umani non indifferenti.

Sarebbe troppo riduttivo e fuori dalla realta' ritenerla ideata ed attuata soltanto con l'intervento di familiari ed occasionali amici, disposti, solo per amicizia, a rischiare le prevedibili conseguenze in ordine ai loro rapporti con le Forze di Polizia, cui, per ovvi motivi, la sorte del Bonanno, del Puccio e del Madonia stava particolarmente a cuore.

La presenza nel "commando" che consenti' la fuga dei tre dimoranti obbligati di due "estranei" (cioe' non legati da vincoli familiari ai fuggitivi), quali il Randazzo ed il Lo Meo scelti con particolare attenzione alla loro assenza di rilevanti precedenti penali e giudiziari; e' un ulteriore conferma di una accurata predisposizione del piano da parte di una organizzazione criminosa che, per

attuarlo, non poteva rischiare di rivolgersi ad elementi esterni alla stessa organizzazione, anche in considerazione del non secondario ruolo rivestito all'interno di "Cosa Nostra" da parte dei tre Killers del Basile, accresciuto dalla stessa consumazione del delitto e dai clamori suscitati dal processo nell'opinione pubblica.

Le stesse modalita' e le circostanze della fuga, prima esposte, confermano l'ipotesi accusatoria che sia stata l'associazione "Cosa Nostra" ad ideare e dirigere l'operazione e forniscono prova sufficiente della appartenenza all'organizzazione di coloro che la resero possibile.

Si e' detto come nei reati associativi, l'elemento soggettivo (dolo specifico) consista nella permanente consapevolezza di ciascun associato di far parte del sodalizio criminoso e di essere disponibile ad operare per l'attuazione del comune programma criminoso apportando un contributo fattivo alla vita dell'ente.

Irrilevante risulta, pertanto, sul piano probatorio la individuabilita' o meno del momento genetico della adesione al sodalizio del singolo associato, essendo piuttosto indispensabile che il

singolo risultati dinamicamente inserito nella organizzazione criminosa, in guisa tale da apportare un contributo non insignificante alla vita dell'associazione ed in vista del perseguimento dei suoi scopi.

Ora, nello caso di specie, non vi e' dubbio che il Lo Meo e gli altri coimputati, nella necessaria consapevolezza della natura e delle finalita' della associazione per la quale agivano, abbiano portato un contributo effettivo ed attuale inequivocabilmente rivolto alla realizzazione degli scopi generali della associazione mafiosa che, proprio nella fuga dei tre killers del capitano Basile, individuo' una preziosa occasione per imporre la propria immagine di contropotere in tracotante sfida all'Autorita' statuale.

Tutto cio' consente di pervenire con assoluta certezza, sia per il Lo Meo che per gli altri coimputati, ad un giudizio di condanna in ordine ai reati di cui agli artt. 416 e 416 bis, unificati per continuazione sotto il profilo della unita' del disegno criminoso.

Per il Lo Meo, in particolare, la Corte, valutati i criteri direttivi di cui all'art. 133 C.P., ritiene equo irrogare la pena di anni sei di

reclusione (pena base art. 416 bis I e IV comma = anni 4 di reclusione + un terzo per VI comma = anni 5 e mesi 4 + mesi 2 per art. 112 n.1 C.P. = anni 5 e mesi 6 + mesi 6 per 81 cpv. C.P.).

Poiche' esistono i presupposti di legge sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo, ai sensi degli art.6 e segg. D.P.R. 16 Dicembre 1986 N.865, vanno dichiarati condonati mesi sei di reclusione, costituenti l'aumento per continuazione relativo all'art.416 C.P..

Alla condanna consegue, per legge, interdizione perpetua dai pubblici uffici e legale durante il tempo di esecuzione della pena.

In considerazione della pericolosita' sociale dell'imputato, a norma degli art.215, 216, 217, 230 e 417 C.P., ne va disposta l'assegnazione , a pena espiata, ad una casa di lavoro per un anno ed, al termine, la sottoposizione alla misura di sicurezza della liberta' vigilata per un tempo non inferiore a tre anni.

L'imputato va, altresì, condannato al pagamento delle spese processuali e a quelle di mantenimento in carcere durante la custodia cautelare.

Lo Presti Salvatore

Lo Presti Salvatore e' stato rinviato al giudizio di questa Corte per rispondere dei delitti di associazione per delinquere, associazione per delinquere di tipo mafioso, aggravata anche dalla qualita' di persona gia' sottoposta con provvedimento definitivo a misura di prevenzione, associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, traffico di stupefacenti, rispettivamente ascrittigli ai capi di imputazione di cui ai N. 1, 10, 13 e 22 dell'epigrafe

Buscetta Tommaso ha riferito che il Lo Presti, gli venne presentato quale membro della "famiglia" di Porta Nuova, presso il carcere dell'Ucciardone, ove entrambi si trovavano detenuti (Vol. f.456540).

Lo stesso Lo Presti, inoltre, venne arrestato il 28 novembre 1970 dai Carabinieri di Castelfranco Veneto in compagnia di Galeazzo Giuseppe, Rizzuto Salvatore e a Fidanzati Gaetano, mentre tutti insieme, a bordo di due autovetture con

targhe false e armati di pistola e fucili a canne mozze, si trovavano nei pressi dell'abitazione di Sirchia Giuseppe (vice di Cavataio Michele), allora soggiornante obbligato in quel Comune.

L'episodio e' stato ricordato anche da Buscetta, che ha affermato di avere appreso all'Ucciardone dallo stesso Galeazzo Giuseppe che il gruppo si era recato sul posto su ordine di Calo' Giuseppe, per studiare le mosse del Sirchia, in preparazione di un attentato contro di lui (Vol.125 f.450132).

Va osservato al riguardo che l'eliminazione di Sirchia rientrava nei disegni di Bontate Stefano e costituiva "la risposta" di costui all'assassinio del suo vice Diana Bernardo, compiuto dallo stesso Sirchia.

Ora, l'effettiva presenza di Lo Presti Salvatore nel "commando" fermato dai carabinieri, costituisce positivo riscontro delle affermazioni di Buscetta circa l'applicazione dell'imputato alla "famiglia" di Porta Nuova, di cui risultano membri gli stessi Galeazzo Giuseppe e Rizzuto Salvatore.

Riguardo a quest'ultimo, peraltro, di cui anche l'imputato ha ammesso la conoscenza, non puo' non cogliersi l'efficacia probatoria di tale elemento di riscontro, ove si consideri che per una missione cosi' importante, l'associazione non poteva che servirsi di suoi membri fidati.

In questo caso, peraltro, e' evidente il contributo fornito dall'imputato alla realizzazione dei fini associativi.

Alla stregua di tali risultanze probatorie, pertanto, va ritenuta la penale responsabilita' dell'imputato in ordine ai delitti di cui ai capi 1 e 10 dell'epigrafe.

Riguardo, infine, all'inserimento dell'imputato nel traffico di stupefacenti, va osservato che altamente indiziante in tal senso e' l'appartenenza dell'imputato alla "famiglia" di Porta Nuova, il cui ruolo in suddetto traffico risulta ormai ampiamente accertato e significative sono altresì le dichiarazioni, circa il ruolo di spicco del Lo Presti nell'organizzazione, rese da Prestigiacomo Luisa, il cui marito, Biondo Matteo corriere di droga, e' stato ucciso il 20 agosto 1980.

Tuttavia, in assenza di ulteriori riscontri probatori e considerato che l'imputato e' stato detenuto o soggetto alla misura della sorveglianza speciale con obbligo di dimora, per buona parte del tempo cui si riferiscono i fatti, permane legittimo il dubbio circa la sussistenza della sua responsabilita' sicche' lo stesso va assolto per insufficienza di prove dai delitti di cui ai capi 13 e 22 dell'epigrafe.

Pertanto, la pena per i soli delitti di associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso, unificati per continuazione, essendo dimostrata l'unicita' del disegno criminoso, e tenuto conto dei criteri direttivi di cui all'art.133 C.P., si reputa congrua nella misura di anni 7 di reclusione (pena base per art.416 bis I, IV, VI comma C.P. = anni 5 e mesi 10 di reclusione + aumento ex art.112 N.1 C.P. = anni 6 di reclusione + aumento ex art.7 legge 575/65 e 18 legge 646/82 = anni 6 e mesi 6 di reclusione + aumento ex art.81 cpv. C.P. = anni 7 di reclusione).

L'imputato va, altresì, condannato al pagamento in solido delle spese processuali e di quelle inerenti alla custodia cautelare.

Alla condanna segue ai sensi degli artt.29 e 32 C.P., l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e legale durante l'espiazione della pena.

Infine, in applicazione degli artt.215 e segg., 417 C.P. e dell'art.7 legge N.575/65 cosi' come modificato dall'art.18 legge N.646/82, il Lo Presti, soggetto sottoposto a misura di prevenzione con provvedimento definitivo, va assegnato, a pena espiata, ad una casa di lavoro per la durata di anni 1 ed, al termine, va applicata la misura della liberta' vigilata per un tempo non inferiore ad anni 3.

Lo Verde Giovanni

Lo Verde Giovanni e' stato rinviato a giudizio per rispondere dei delitti di associazione per delinquere semplice, di associazione per delinquere di tipo mafioso, associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, rispettivamente ascrittigli ai capi 1, 10, 13, 22 dell'epigrafe.

Calzetta Stefano ha riferito che l'imputato fungeva da "guardiaspalle" di Lo Iacono Pietro, di cui era, peraltro, figlioccio di cresima.

Del Lo Verde, inoltre, Contorno Salvatore ha affermato che gli era stato presentato quale "uomo d'onore" dal Lo Iacono nell'esercizio commerciale di costui (Vol.125 f.456572). In dibattimento lo stesso Contorno ha riferito di un pranzo cui egli ebbe a partecipare in un ristorante milanese, insieme al Lo Verde, a Bono Giuseppe, Enea Roberto.

Tali convergenti dichiarazioni sono confermate da ulteriori risultanze probatorie, da cui si evince il collegamento sia con Lo Iacono che con Enea, che lo stesso imputato ha ammesso di conoscere. Risulta, infatti, che il Lo Verde e' stato socio di Enea Antonino, fratello di Roberto, in un'attivita' di vendita di mobili.

Oltremodo significativo del legame con Lo Iacono Pietro e dell'appartenenza all'associazione mafiosa e', inoltre, il coinvolgimento dell'imputato nella riunione mafiosa svoltasi il 19 ottobre 1981 nella villa di Vernengo Ruggero e interrotta dall'irruzione della Polizia che nell'occasione arrestava, tra gli altri, il Lo Iacono con in tasca le chiavi dell'auto di Lo Verde, parcheggiata nei pressi.

Per tale episodio l'imputato e' stato condannato dalla Corte di Appello di Palermo, avendo ritenuto la Corte che il Lo Verde fosse, comunque, presente e che fosse riuscito a dileguarsi. Ora, pur senza voler penetrare nella sfera dell'accertamento riservato ad altra Corte, non essendosi ancora formato il giudicato sul punto, resta fermo che la presenza dell'auto dell'imputato sul posto e il possesso delle chiavi di essa da parte del Lo Iacono,

costituiscono ulteriore riprova del legame col Lo Iacono.

Numerosi sono, inoltre, i riscontri forniti dagli accertamenti bancari. V'e', infatti, una grande quantita' di assegni che diomostano il collegamento dell'imputato con noti esponenti mafiosi e, soprattutto con quelli tra essi legati al traffico di stupefacenti. Particolarmente significativi, in relazione al considerevole ruolo svolto dall'imputato in tale attivita', sono gli assegni del Lo Verde, negoziati da Barbarossa Nunzio e, altresì, un assegno di dieci milioni di lire emesso a sua volta da quest'ultimo a favore del primo il 31 maggio 1981, sullo stesso conto corrente da cui risultano tratti altri assegni a favore, tra gli altri, degli Inzerillo, di Bono Alfredo e Bono Giuseppe, di Riccobono Rosario, del Li Vorsi, di Milano Salvatore, di Spatola Rosario, di Zaza Michele, Nuvoletta Pasquale.

Al riguardo estremamente generiche e labiali sono risultate le giustificazioni addotte dall'imputato, in particolare per l'assegno del Barbarossa indicato come emesso a saldo di un debito di quest'ultimo, che, si noti, era ormai

all'epoca dei fatti, un commerciante di un settore e di una citta' diversi da quelli in cui operava il Lo verde.

Labiali e generiche sono anche le indicazioni della causale di un assegno di un milione e quattrocentomila lire tratto sul conto corrente di Spadaro Tommaso.

A cio' si aggiungano i numerosi assegni emessi dall'imputato a favore del Li Vorsi, che non possono trovare giustificazione negli asseriti rapporti di debito tra i due, poiche' di tali debiti non vi e' riscontro alcuno. Altri assegni legano ancora l'imputato a Milano Nunzio e Milano Salvatore; l'intermediazione del fratello nella negoziazione di essi, riferita dall'imputato, non esclude infatti tale legame. Altrettanto significativi dei collegamenti, gia' esposti, con gli Enea sono gli assegni emessi a loro favore.

Tale complesso di risultanze poste in organica e coordinata correlazione non possono risultare inficiate dalle giustificazioni addotte dall'imputato per altri titoli emessi a favore dell'Hotel Plaza di Milano di Virgilio Antonio e di Pilo Giovanni, le cui comprovate causali sono costituite dai soggiorni a Milano e dalla sostituzione della

tubatura nell'abitazione del Lo Verde. Essi, al contrario, dimostrano pur sempre che egli gravitava nell'area dell'imprenditoria legata ai traffici illeciti e alla mafia. Altrettanto dicasi per l'assegno di due milioni emesso dalla Olimar s.p.a. di Oliveri Giovanni a favore di un terzo e successivamente girato al Lo Verde e versato sul suo conto corrente.

Per tale complesso di risultanze nessun dubbio sussiste in ordine alla penale responsabilita' dell'imputato per tutti i reati allo stesso ascritti, unificati sotto il vincolo della continuazione in ragione del legame di ordine intellettuale che li avvinse. Pertanto, valutati i criteri direttivi di cui all'art.133 C.P., stimasi pena adeguata anni 17 di reclusione e lire 120.000.000 di multa (pena base ex art.71 e 74 L. 685/75 = anni 8 e mesi 6 di reclusione e lire 60.000.000 di multa + aumento ex art.81 cpv. C.P. = 17 anni e lire 120.000.000 di multa).

Ai sensi dell'art.488 C.P. l'imputato va altresì condannato al pagamento delle spese processuali e di mantenimento in carcere durante la custodia cautelare.

Alla condanna segue ai sensi degli artt.29 e 32 C.P. l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e legale durante l'espiazione della pena.

Infine, in applicazione degli artt.215 e segg., ex 417 C.P. e dell'art.7 L N.575/65, come modificato dall'art.18 L. N.646/82, il Lo Verde, soggetto sottoposto a misura di prevenzione con provvedimento definitivo, va assegnato, a pena espiata, ad una casa di lavoro per la durata di anni uno ed, al termine, va applicata la misura di sicurezza della liberta' vigilata per un tempo non inferiore ad anni tre.

Lucchese Antonino

Lucchese Antonino e' stato rinviato a giudizio per rispondere dei delitti di associazione per delinquere semplice, associazione di tipo mafioso, associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, traffico di stupefacenti, ricettazione rispettivamente ascrittigli ai capi 1, 10, 13, 22 e 331 dell'epigrafe.

Fratello del piu' noto Giuseppe, ("u Lucchiseddu" - killer della "famiglia" di Michele Greco), nonche' figlio di Spadaro Anna e nipote di Spadaro Tommaso, l'imputato e' stato indicato da Contorno come membro della stessa "famiglia" del fratello (Vol.125 f.456532).

Dallo stesso e' stato riconosciuto nella foto N.23 (Vol.125 f.456604) ed e' stato indicato quale gestore, insieme ai fratelli Lucchese Giuseppe e Lucchese Salvatore, di un negozio di rivendita di generi di radioaudizioni nei pressi del Bar Rosanero.

Tali affermazioni trovano riscontro nelle dichiarazioni di Calzetta Stefano che ha indicato il negozio del Lucchese quale luogo di ritrovo di noti mafiosi quali Prestifilippo, Zanca, Alfano (Vol.11 f.402897).

Significativo al riguardo e' l'episodio, cui il Calzetta afferma di aver assistito personalmente, della consegna all'Alfano, avvenuta nel negozio di Lucchese, di una busta in plastica contenente diverse mazzette di banconote, successivamente riposta dallo stesso nella propria autovettura (Vol.11 f. 402846).

Ora, seppure non vi sia la certezza che tale denaro fosse il corrispettivo di cessioni di droga, tuttavia esso, per il suo ammontare e per le insolite modalita' di consegna, deve ritenersi per certo proveniente da attivita' illecite.

Sulla scorta di tali risultanze probatorie va, pertanto, ritenuta la penale responsabilita' dell'imputato in ordine ai reati di cui ai capi 1 e 10.

Circa la responsabilita' per i delitti di cui ai capi 1 e 10 va osservato che, l'accertato legame con l'Alfano (detto "Pietro u Zappuni") sorpreso nella raffineria di droga di via Messina Marine dalle

forze dell'ordine, e con Spadaro Tommaso, ampiamente coinvolto in tale traffico, costituiscono elementi da cui poter desumere l'inserimento anche dell'imputato in tale illecita attivita'.

Tuttavia, tali legami, in assenza di ulteriori e specifici elementi probatori, non appaiono a giudizio della Corte sufficienti per affermare la penale responsabilita' dell'imputato, sicche' lo stesso va assolto per insufficienza di prove.

Allo stesso modo non sussistono prove sufficienti della responsabilita' del Lucchese Antonino per il delitto di ricettazione di cui al capo 331 dell'epigrafe.

Sinagra Vincenzo ha, infatti, indicato nel fratello di "Luchiseddu" e in particolare nel gestore del negozio di generi di radioaudizioni di fronte al Bar Rosanero colui che ebbe a ricettare la refurtiva dei furti Pisano e Turco Barrale, cui aveva partecipato lo stesso Sinagra.

Lo stesso ha anche riferito il particolare che "la merce" era stata dapprima offerta a Calzetta Stefano che, tuttavia, disse di non avere la somma richiesta.

Tale dichiarazione risulta, tuttavia, eccessivamente generica atteso che due sono i fratelli

di Lucchese Giuseppe, ossia Salvatore e, appunto, Antonino e, sebbene solo quest'ultimo sia identificato in un rapporto della Squadra Mobile quale gestore del negozio di elettrodomestici, tuttavia la sola dichiarazione di Sinagra, peraltro non confermata da quella di Calzetta, cui per primo sarebbe stata offerta la refurtiva, non appaiono sufficienti per affermare la responsabilita' dell'imputato per il delitto di ricettazione.

In conclusione pertanto, ritenuta per i motivi sopra esposti la responsabilita' penale del prevenuto per i reati di cui ai capi 1 e 10 unificati gli stessi dal vincolo della continuazione, sussistendo la unitaria predeterminazione del disegno criminoso, tenuto conto dei criteri direttivi di cui all'art.133 C.P., stimasi pena adeguata anni 7 di reclusione (pena base per art.416 Bis I, IV, VI comma C.P. = anni 5 e mesi 10 di reclusione + aumento ex art.112 N.1 C.P. = anni 6 di reclusione + aumento ex art.7 legge 575/65 come modificato dall'art.8 legge 646/82 = anni 6 e mesi 6 di reclusione + aumento ex art.81 cpv C.P. = anni 7 di reclusione).

L'imputato va altresì condannato ai sensi dell'art.488 C.P.P. al pagamento in solido delle spese processuali e di quelle inerenti la custodia cautelare.

Alla condanna segue ai sensi dell'art.29 e 32 C.P. l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e legale durante l'espiazione della pena.

Infine, in applicazione degli artt.215 e segg., 417 C.P. il Lucchese Antonino va assegnato, a pena espiata, ad una casa di lavoro per la durata di anni uno ed, al termine, va sottoposto alla misura della liberta' vigilata per un tempo non inferiore ad anni 3.

Dichiara inoltre condonata la pena di anno uno sulla pena come sopra inflitta a Lucchese Antonino.

Lucchese Giuseppe

Lucchese Giuseppe e' stato rinviato a giudizio di questa Corte per rispondere dei reati di associazione per delinquere semplice ed associazione per delinquere di tipo mafioso, omicidio aggravato, tentato omicidio aggravato, associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, traffico di stupefacenti nonche' di numerosi altri reati connessi con i menzionati, tutti ascrittigli ai capi N.1, 10, 81, 82, da 101 a 105, 13 e 22 dell'epigrafe.

Per quel che concerne i capi di imputazione di cui ai N.81 e 101, rispettivamente concernenti la partecipazione dell'imputato all'omicidio di Bontate Stefano ed al tentato omicidio di Contorno Salvatore, pur dovendosene trarre forza argomentativa in ordine all'affiliazione mafiosa del Lucchese, appare opportuno, per considerazioni di ordine sistematico fare rinvio alla parte di questo provvedimento che specificamente se ne occupa.

Lo stesso sia detto in relazione alle imputazioni cosi' dette minori: capi N.82, 102, 103, 104, strumentali e connesse a quelle dei delitti principali.

Venendo ai reati concernenti l'appartenenza dell'imputato al sodalizio criminale denominato "Cosa Nostra", deve rilevarsi come la stessa, alla stregua di numerosi inequivoci riscontri istruttori, possa dirsi certa.

L'imputato, noto negli ambienti mafiosi con il soprannome di "u Lucchiseddu" o "u Lucchiceddu", figlio di Spadaro Anna e nipote di Spadaro Tommaso (condannato come "uomo d'onore" e spacciatore in questo procedimento) e' stato indicato da piu' di una fonte come sicuro appartenente alle cosche criminali.

Meritano di essere citate, in primo luogo, le dichiarazioni di Sinagra Vincenzo cl.1956 e Contorno Salvatore, coimputati collaboratori, com'e' noto, con l'Autorita' Giudiziaria.

Ha detto il primo di sapere che "Lucchiceddu" dell'eta' di 22-23 anni aveva, nel contesto associativo criminale, compiti analoghi ai suoi, di esecutore materiale, cioe', dei piu' efferati delitti (Vol.1/F f.011866).

Nel corso di un successivo interrogatorio, il Sinagra ha precisato di avere incontrato il Lucchese, nel corso di un incontro tra "uomini d'onore", in compagnia di personaggi quali: Marchese Filippo, Di Gaetano Giovanni ed altri, presso una fabbrica di mattoni (Vol.1/F Bis f.012819).

Anche il Contorno, ai danni del quale l'imputato ha perpetrato un grave attentato di poco fallito, ha ricordato essere il Lucchese, insieme ai fratelli, un componente della "famiglia" di Ciaculli (Vol.125 f.456679).

E proprio la casa di villeggiatura di Greco Michele e Greco Salvatore, capi incontrastati della "famiglia" di Ciaculli, era meta prediletta, nel periodo estivo, dei Prestifilippo, di Greco Giuseppe cl.1952 "Scarpazzedda, dell'imputato e di altri ancora (Vol.125 f.456587).

A questi primi ed evidenti segni della colpevolezza di Lucchese Giuseppe, abituale frequentatore di personaggi di chiaro spessore mafioso e da piu' parti indicato come affiliato a "Cosa Nostra", si aggiungono, in linea definitiva, le affermazioni di Buscetta Tommaso.

Questi ha indicato l'imputato tra i componenti della "famiglia" di Ciaculli, capeggiata da Greco Michele (Vol.124 f.450004), riconoscendolo senza esitazioni in fotografia.

Alla luce delle esposte considerazioni, tenendo anche presente l'attivo ruolo sostenuto dall'imputato nell'omicidio di Bontate Stefano ed in quello tentato ai danni di Contorno Salvatore cui si rinvia, apparendo pienamente provata l'appartenenza di Lucchese Giuseppe alla menzionata associazione, ne va ritenuta la responsabilita' per i reati di associazione per delinquere semplice e associazione per delinquere di tipo mafioso ascrittigli ai capi d'imputazione di cui ai N.1 e 10 dell'epigrafe, unificati sotto il vincolo della continuazione.

Per quanto concerne la sussistenza delle aggravanti e del vincolo della continuazione si rimanda a quanto gia' precisato nella parte generale del presente provvedimento (Cap.12).

Gli elementi probatori a carico del Lucchese, per i capi 13 e 22 della rubrica, consistenti unicamente nella parentela con Spadaro Tommaso - notoriamente dedito al traffico di stupefacenti e per cio' condannato - e nelle generali

e concordi dichiarazioni di Buscetta e Contorno, in base alle quali in tali attivita' le "famiglie" impiegavano i loro uomini piu' rappresentativi e valorosi, quale certamente l'imputato e', non sono sufficienti per il raggiungimento della certezza in ordine alla responsabilita' del medesimo, con la giuridica conseguenza dell'assoluzione per insufficienza di prove.

Cio' premesso, tenuto conto dei criteri indicati dell'art.133 C.P., Lucchese Giuseppe va condannato, ai sensi del combinato disposto degli art.575, 577 N.3 e 72 C.P., alla pena dell'ergastolo ed a quella di L.10.000.000 di multa (pena base pecuniaria per capo 102 = L.3.000.000 per art.12 L.497/74 + aumento per art.112 C.P. = L.4.000.000 + aumento per art.61 N.2 C.P. = L.5.000.000 + aumento per art.81 cpv. C.P. = L.10.000.000).

Ai sensi degli artt. 29 e 32 C.P., la condanna alla pena cosi' determinata comporta le pene accessorie dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici, dell'interdizione legale e della decadenza dalla potesta' di genitore.

La sentenza deve altresì essere pubblicata, per estratto, ai sensi dell'art.36 C.P. sul "Giornale di

Sicilia" e sul "Corriere della Sera", va altresì disposta l'affissione della stessa nell'albo del Comune di Palermo ed in quello di residenza del condannato.

Alla condanna segue, "ex lege", quella al pagamento in solido delle spese processuali ed al pagamento delle spese relative al mantenimento in carcere durante la custodia cautelare.

Lupo Faro

Lupo Faro e' stato rinviato a giudizio di questa Corte per rispondere dei delitti di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti e traffico di stupefacenti, rispettivamente ascrittigli ai capi d'imputazione N.13 e 22 dell'epigrafe.

Le risultanze della condotta istruttoria, grazie soprattutto alla fattiva opera di collaborazione delle autorità di polizia di paesi diversi, hanno consentito di conseguire la piena prova della responsabilità penale dell'imputato in ordine ai reati per i quali v'e' stato giudizio.

Puo' preliminarmente segnalarsi, già significativamente, come, dalle dichiarazioni del coimputato Sansone Fabrizio (Vol.218 f.508364), si sia potuta dedurre la presenza del Lupo in Brasile al seguito dello zio Badalamenti Gaetano, colà particolarmente operoso nel traffico degli stupefacenti.

Gia' tale circostanza, non certamente giustificabile con motivi di ordine turistico, appare alquanto sospetta.

Si pensi soltanto, infatti, che il Badalamenti - particolarmente inviso ai Corleonesi - era, in quel periodo (1983), oggetto di una efferata caccia all'uomo.

Appare dunque quantomeno strano che un uomo, ancorche' legato da vincoli di parentela, si rechi, giusto per fare nuove esperienze turistiche (come precisato dall'imputato in un proprio memoriale acquisito all'udienza del 16 maggio 1986), in un luogo per se' certamente poco sicuro.

Al contrario, l'accertata permanenza del Lupo in Brasile giustifica il logico convincimento di un suo inserimento nell'associazione capeggiata dallo zio e operosamente dedita al traffico di droga.

Ancor prima del soggiorno brasiliano, per altro, l'imputato, di ritorno dall'America, fermato ad Alessandria, non aveva saputo fornire una verosimile giustificazione del possesso di circa 8.000 dollari trovatigli addosso, adducendo - poco plausibilmente - di averli guadagnati negli U.S.A. quale pizzaiolo.

Questi primi alquanto eloquenti indizi circa l'illegale attivita' del Lupo, sono stati ampiamente corroborati, sfociando in piena prova,

dagli esiti delle indagini condotte dalle forze di Polizia statunitensi, utilizzate, non ostandovi alcun impedimento giuridico, in questo procedimento.

E' sufficiente, a tal proposito, ricordare che l'imputato e' stato fotograficamente immortalato il 26 settembre 1983, a New York, mentre si incontrava con lo zio Alfano Pietro e con tali Mazzurco Salvatore, Palazzolo Emanuele e Randazzo Vincenzo (altro stretto congiunto), tutti rivelatisi abitualmente dediti al traffico di stupefacenti (Vol.20/G f.024375).

Qualche giorno dopo, il 29 settembre 1983, sempre a New York, il predetto Mazzurco veniva visto consegnare al Lupo ed al Randazzo una busta di carta marrone (una borsa secondo una diversa traduzione del testo inglese) presumibilmente contenente del denaro, corrispettivo di illecite transazioni (Vol.20/G f.024378).

Le intercettazioni telefoniche eseguite in conseguenza del ricordato episodio, hanno consentito di accertare con sicurezza il pieno coinvolgimento dell'imputato, come di tutti i sopramenzionati, ivi compreso Badalamenti Gaetano - rispettosamente chiamato nel corso delle intercettate telefonate "zio

Vincenzo" o "il dottore" (Vol.1/G f.016569) - nelle illegali attivita' connesse al commercio di stupefacenti (Vol.21/G f.024720 - 024764 - 024797/98 - 024808/09/10 - 024794/95).

La posizione del Lupo, quale corriere di stupefacenti e di denaro, si e' individuata, particolarmente, ascoltando una telefonata tra il Randazzo e l'imputato stesso.

Nel corso di tale conversazione quest'ultimo veniva sollecitato dal proprio interlocutore ad accertarsi che l'Alfano portasse a termine un importante "affare" (Vol.21/G f.024720).

Altra significativa intercettazione (Vol.21/G f.024809/10), ha chiarito il totale coinvolgimento del Lupo, indicato dallo zio Alfano Pietro quale corriere di denaro.

Tutte le esposte considerazioni, unitamente al comportamento processuale dell'imputato, puerilmente improntato al piu' duro mendacio, anche contro l'evidenza dei riscontri fotografici (F.P. dell'imputato f.244627) e telefonici (F.P. f.244628), sono sufficienti per la certezza circa la penale responsabilita' del Lupo in ordine alle imputazioni ascrittegli.

Cio' che merita attenta ponderazione, avendo formato oggetto delle legittime proposizioni difensive, e', relativamente alla posizioe del prevenuto, il problema posto dall'utilizzabilita' e dal valore da attribuirsi, eventualmente, ai riscontri probatori maturati in altri paesi.

In tale circostanza, infatti, piu' che sull'innegabile contenuto accusatorio delle intercettazioni telefoniche - di oggetto manifestatamente illecito perche' improntate al tipico, oscuro, convenzionale linguaggio dei trafficanti di droga - e dei riscontri fotografici, si sono appuntate le argomentazioni della difesa.

Orbene, il risultato delle indagini condotte negli U.S.A., consacrato dai funzionari di Polizia nelle forme dell'"affidavit", tipica dichiarazione scritta dei diritti anglosassoni, dotata di una consistenza probatoria superiore a quella di un rapporto di Polizia, in quanto osservata con giuramento davanti alle autorita' per legge abilitate a riceverla, e' giuridicamente utilizzabile in Italia.

E se anche questa tesi non venisse condivisa, come sembra dedursi dagli asserti difensivi, giova ricordare come gli esiti delle indagini condotte sul suolo americano, siano stati confermati, nel corso

dell'istruzione dibattimentale (Udienza del 7 gennaio 1987), dal funzionario che li ha raccolti, entrando a buon diritto tra le fonti di convincimento della Corte.

Tutto cio' premesso, apparendo pienamente raggiunta la prova della responsabilita' penale del Lupo in relazione ai reati ascrittigli, unificati sotto il vincolo della continuazione, stante l'evidente unicity del disegno criminoso, va pronunciata la conseguente condanna.

In ordine alla pena, tenuto conto dei criteri indicati dall'art.133 C.P., e particolarmente del non leale comportamento processuale dell'imputato, lo stesso va condannato ad anni 9 di reclusione e lire 40.000.000 di multa, pena reputata adeguata alla gravita' dei fatti ed alla capacita' a delinquere del reo (p.b. per art.71 L.1975/685 = anni 4 di reclusione e lire 9.000.000 di multa + aumento di un terzo per art.74 N.2 L.1975/685 = anni 5 e mesi 4 e lire 12.000.000 + aumento di un mezzo per art.74 I cpv. L.1975/685 = anni 8 e lire 18.000.000 + aumento per art. 81 cpv. C.P. = anni 9 di reclusione e lire 40.000.000 di multa). Ai sensi degli artt. 29 e 32 C.P., la condanna alla pena cosi' determinata comporta le pene accessorie dell'interdizione perpetua dai

pubblici uffici e dell'interdizione legale durante l'espiazione della pena.

Ai sensi dell'art.229 C.P., si reputa opportuno ordinare, a pena scontata, che il condannato, stante la sua pericolosità sociale, sia posto in libertà vigilata per un tempo non inferiore a tre anni.

Alla condanna segue, "ex lege", quella al pagamento in solido delle spese processuali ed al pagamento delle spese relative al mantenimento in carcere durante la custodia cautelare.

Lupo Giuseppe

Lupo Giuseppe e' stato rinviato a giudizio di questa Corte per rispondere del delitto di ricettazione, cosi' modificata l'originaria imputazione di associazione per delinquere ascrittagli al capo N.1 dell'epigrafe.

A seguito della compiuta istruttoria e' emersa la piena prova della responsabilita' penale del Lupo in ordine al reato - art.648 C.P. - allo stesso contestato.

Dubbi, invece, non possono residuare sul fatto che l'imputato conoscesse l'illecita provenienza delle somme di denaro ripetutamente fornitegli da Marchese Filippo, ed impiegate nella gestione del bar di Piazza Torrelunga, di fatto nella piena disponibilita' del capo della cosca di Corso dei Mille.

Si e' accertato, anche in seguito alle ammissioni dello stesso Lupo (F.P. f.244799), come in realta' quest'ultimo sia stato socio di Marchese, avendo questi invertito, al fine di inserire nell'attivita' commerciale il proprio figlio Gregorio, grosse somme nella conduzione del bar.

Le espletate indagini bancarie hanno, poi, consentito di individuare un considerevole giro di assegni emessi dall'imputato a favore dei personaggi: Fazio Salvatore, Argano Salvatore, Bisconti Ludovico, Guida Andrea, Tinnirello Gaetano, Inchiappa Giovan Battista, rivelatisi quali membri della cosca del Marchese (Udienza del 3 luglio 1986).

Molti altri assegni sono risultati emessi a favore dello stesso Marchese Filippo (F.P. f.244706).

A giustificazione dell'imponente quantita' di titoli emessi, in considerazione anche della "qualita'" dei prenditori, il Lupo ha esplicitamente precisato che, in piu' di una occasione, il Marchese - e questo e' certamente un elemento positivamente apprezzabile - gli aveva indicato il nome delle persone in favore delle quali l'assegno doveva essere rilasciato (F.P. f.244706), o lo aveva pregato di omettere il proprio nome indicandone altri (Udienza del 3 luglio 1986).

A queste prime considerazioni, gia' alquanto significative della colpevolezza del Lupo nel ricevere ed impiegare denaro proveniente dalle

illegali, molteplici attivita' del socio, si aggiungono, con esse coniugandosi perfettamente, le dichiarazioni istruttorie di Sinagra Vincenzo (di Antonino) e di Calzetta Salvatore.

Ha dichiarato il Sinagra, essere il Lupo, mero prestanome del Marchese nella gestione del caffè' di Piazza Torrelunga (F.P. f.258280), precisando altresì' di aver frequentato sovente il locale, in compagnia dell'omonimo cugino "Tempesta", senza mai aver pagato essendo, in ogni caso, l'imputato e Marchese Filippo "tutta una cosa" (F.P. f.258323).

Del tutto concordemente Calzetta ha chiarito, ripetendolo in più' di un interrogatorio, che era il Marchese il vero proprietario del bar Lupo, solo fittiziamente intestato all'imputato (Vol.11 f.402881).

Un particolare episodio, ricordato dal predetto coimputato collaboratore, ha contribuito a fare luce sulla reale conduzione del locale.

Secondo Calzetta, in un'occasione, Marchese Filippo avrebbe preso a schiaffi un dipendente del caffè', tale Marinaro, a suo dire responsabile della
c a t t i v a t e n u t a d e l l a

vetrina-esposizione; alla legittima costernazione dell'impiegato, che mai aveva visto chi lo picchiava, questi aveva ribadito pubblicamente, per giustificare la propria condotta, di essere lui il vero padrone (Vol.11 f.402899).

Confermando quanto detto da Sinagra, anche Calzetta ha poi precisato di non aver mai pagato, come del resto "i grossi capi delle cosche", alcuna consumazione in quel bar.

Orbene, se pure puo' apparire attendibile, non essendo in tal senso emersi elementi concreti di colpevolezza, che l'imputato mai sia stato organicamente inserito nelle fila dell'organizzazione mafiosa, non v'e' tuttavia alcuna incertezza sul fatto che l'accertato comportamento del Lupo integri alla perfezione i requisiti della ricettazione.

In particolar modo non si puo' seriamente mettere in discussione, anche dopo la verifica dibattimentale, che l'imputato non avesse personale contezza della illecita provenienza dei denari datigli, per sua ammissione, dal Marchese. Quest'ultimo era, infatti, personaggio troppo noto nella zona di Corso dei Mille - dove l'imputato ha sempre risieduto (Vol.22/F f.015405) - perche' non se

ne conoscesse la generica (e tanto basta secondo i consolidati orientamenti della Suprema Corte) e molteplice attività criminale, generatrice dei cospicui redditi.

Il Lupo ha accertato questa Corte, non e' stato altro che un uomo di fiducia del Marchese, un agevole tramite per il reimpiego di ingenti illeciti proventi, disposto a tollerare, perche' consapevole della propria reale posizione, i comportamenti degli uomini di Corso dei Mille.

Del tutto inverosimile e', alla luce delle osservazioni svolte, la giustificazione secondo la quale (Udienza del 3 luglio 1986), i pagamenti che il Marchese per mezzo dell'imputato cercava di "pulire", sarebbero stati destinati esclusivamente a fornitori dell'esercizio.

Alla luce di tali considerazioni, apparendo pienamente provata la responsabilita' del Lupo in ordine al reato ascrittogli, va pronunciata penale condanna.

In ordine alla sanzione, visti i criteri di cui all'art.133 C.P., Lupo Giuseppe va condannato alla pena di anni 4 di reclusione e lire 10.000.000 di multa.

Ai sensi dell'art.29 C.P. la condanna alla pena cosi' determinata comporta la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

Ai sensi del'art.229 C.P., si reputa opportuno ordinare a pena espiata che il condannato, stante la sua pericolosita' sociale, sia posto in liberta' vigilata per un tempo non inferiore ad un anno.

Alla condanna segue, "ex lege", quella al pagamento in solido delle spese processuali ed al pagamento delle spese relative al mantenimento in carcere durante la custodia cautelare.